

**STUDIO LEGALE**  
**Avvocato Chiara Pagotto**  
Viale della Repubblica, 193/I  
31100 Treviso (TV)  
C.F. PGTCHR77T62L407P  
Tel. 0422 43 32 16 - Fax 0422 21 40 86

**TRIBUNALE DI TREVISO**

**PROPOSTA DI RITRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

**EX ART. 67 SS. CCII - PROCEDURA FAMILIARE EX ART. 66 SS. CCII**

Nell'interesse di

**Simoni Monica**, nata a Valdobbiadene (Tv) il 21/10/1980, C.F. SMNMNC80R61L565Y<sup>1</sup>, e

**Simoni Elena**, nata a Valdobbiadene (TV) il 25/04/1987, C. F. SMNLNE87D65L565S<sup>2</sup>,

sorelle germane, entrambe con residenza a Conegliano (TV), in via [REDACTED]

[REDACTED] rappresentate e assistite, giusta procura alle liti allegata al presente atto (**all. a**),

dall'avv. Chiara Pagotto del Foro di Treviso, C.F. PGTCHR77T62L407P, con domicilio eletto

presso lo Studio di quest'ultimo in Treviso, Viale della Repubblica, 193/I, avente i seguenti

recapiti tel. 0422/433216 e fax 0422/214086, e-mail

*cpagotto@studioavvocatopagotto.it*, pec *chiarapagotto@pec.ordineavvocatitreviso.it*,

che si indicano per le comunicazioni di legge, e con delega al deposito conferita dall'OCC

(**all. b**)

- ricorrente -

\*\*\*

**1. Premesse**

1. Con istanze dd. 23/09/2024 veniva evidenziata la situazione di crisi delle ricorrenti, comprovata dalle inadempienze alle obbligazioni assunte e, a fronte del perdurante squilibrio tra queste ultime e il patrimonio prontamente liquidabile, veniva richiesta all'O.C.C. - Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento "Equità e Giustizia" del Comune di Villorba la designazione di un Gestore<sup>3</sup>;

<sup>1</sup> Carta di identità e Codice fiscale Simoni Monica

<sup>2</sup> Carta di identità e codice fiscale Simoni Elena

<sup>3</sup> Istanze per la nomina del Gestore della Crisi



2. l'Organismo di Composizione della Crisi, in persona del suo referente, Avv. Marco Serena, in data 08/11/2024 nominava all'uopo il dott. Marco Crisanti<sup>4</sup>, il quale in data 11/11/2024 accettava l'incarico<sup>5</sup>;
3. è stata consegnata al Gestore la documentazione necessaria e richiesta la redazione della relazione particolareggiata di cui all'art. 68 comma 2 CCII;
4. la relazione è stata consegnata dal Gestore in data 28/10/2025<sup>6</sup>;
5. le ricorrenti non si trovano in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e, in particolare, non sono soggette a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalle norme sul sovraindebitamento, né hanno fatto ricorso a procedimenti di cui alla previgente legge 3/2012 o al nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, né di aver mai beneficiato dell'esdebitazione, come accertato dal Gestore e come dalle medesime dichiarato in data 09/04/2025<sup>7</sup>;
6. le ricorrenti non risultano aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla presente richiesta di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti, come da dichiarazione del 09/04/2025<sup>8</sup> - oltre al fatto che non si trovano nella situazione di sovraindebitamento a causa di condotte dolose o gravemente colpose. Non risultano, inoltre, levate di protesto a carico delle medesime, come da certificazioni del 10/06/2024<sup>9</sup>, né iscrizioni pregiudizievoli sotto il profilo penale ai fini della presente domanda, come da certificazione della Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso<sup>10</sup>.

Per quanto concerne l'accesso allo strumento di cui all'art. 67 CCII, e come avremo modo di esporre più dettagliatamente in appresso, le sig.re Simoni rientrano nella definizione di cui all'art. 2, lett. E) CCII (ovvero come *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta"*), in quanto il sovraindebitamento trae origine sostanzialmente da obbligazioni di cui le stesse sono chiamate a rispondere a titolo di garanzia in quanto riferite ad aziende di famiglia (la società "Metallurgica Alberto s.r.l.", fallita, e la "Immobiliare A.M.A.E. s.r.l.) e di cui mai hanno assunto cariche amministrative. Inoltre, appare doveroso dare atto

---

<sup>4</sup> Nomine del Gestore della Crisi

<sup>5</sup> Accettazioni del Gestore della Crisi

<sup>6</sup> Relazione particolareggiata e relativi allegati

<sup>7</sup> Dichiarazione non accesso L. 3/2012 o CCII e dichiarazione di non aver mai beneficiato dell'esdebitazione

<sup>8</sup> Dichiarazione assenza di atti fraudolenti

<sup>9</sup> Visure protesti

<sup>10</sup> Certificati rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso



che la sig.ra Simoni Monica è, purtroppo, inoccupata, mentre la sorella, sig.ra Simoni Elena presta la propria opera, quale dottore commercialista, in favore di uno studio della zona.

Entrambe, quindi, sono da considerarsi, a tutti gli effetti, consumatrici.

Tutto ciò premesso le ricorrenti, come sopra rappresentate, difese e domiciliate, espongono e precisano quanto segue.

## **2. Storico**

### **Stato di famiglia**

Come si può ricavare dalle autocertificazioni del 01/10/2025<sup>11</sup>, le ricorrenti hanno la propria residenza a Conegliano (TV), in via [REDACTED], ove vive la mamma, sig.ra [REDACTED], c.f. [REDACTED], con il fratello, sig. [REDACTED] c.f. [REDACTED] in un appartamento sito all'interno del [REDACTED] e condotto in locazione con contratto sottoscritto il 30/06/2022 dalla madre e dalla ricorrente sig.ra Simoni Elena, il cui secondo termine di scadenza è indicato al 30/06/2027, mentre il canone mensile è di euro 750,00<sup>12</sup>.

Ciò detto, va, tuttavia, precisato che le ricorrenti vivono oramai da qualche tempo, ed in maniera stabile, con i rispettivi compagni presso le abitazioni di questi ultimi, ovvero sia in [REDACTED] (TV), [REDACTED], quanto alla sig.ra Simoni Monica, oggi convivente con il sig. [REDACTED], e in [REDACTED] (TV), [REDACTED], quanto alla sorella, sig.ra Simoni Elena, che abita con il sig. [REDACTED].

### **Attività lavorative delle ricorrenti, origine e causa dei debiti**

Le sig.re Simoni hanno esposto al Gestore della Crisi una relazione sulle cause che le hanno portate a trovarsi nell'attuale condizione di sovraindebitamento, riconducibili alle due aziende di famiglia, la "Metallurgica Alberto s.r.l." e la "Immobiliare A.M.A.E. s.r.l.". Si consideri che, essendo venuto a mancare il padre, le obbligazioni assunte dallo stesso gravano sulle ricorrenti, anche se per la sig.ra Simoni Elena, all'epoca minorenni, l'eredità fu accettata con beneficio d'inventario.

Seguendo una prospettazione cronologica, diamo atto delle obbligazioni assunte dalla società costituita dai genitori, la "Metallurgica Alberto s.r.l.", c.f. 02258740261, sedente in Sernaglia della Battaglia (TV), via del Mercato, 22, nata il 15/06/1990 da un progetto imprenditoriale, la quale incorporò la "Metallurgica Alberto's di Simoni Valerio & C. s.n.c." (all'epoca di costituzione "Metallurgica Alberto's di Simoni Valerio & C. s.n.c."),

<sup>11</sup> Autocertificazioni di residenza

<sup>12</sup> Contratto di affitto



costituita nel 1980 dalla propensione verso la meccanica e la metallurgia del sig. Simoni, che con l'aiuto della moglie, sig.ra [REDACTED], decideva di mettersi in gioco in un'epoca di grande impulso economico e in cui fiorivano nuove realtà imprenditoriali. La scelta del nome, "Alberto", veniva effettuata in ricordo del primo figlioletto della coppia, scomparso tragicamente all'età di due anni, travolto da un'automobile mentre era dai nonni.

L'attività consisteva nella lavorazione dei metalli prevalentemente per clientela italiana ed effettuava, più precisamente, la cd. laminazione a freddo, ottenendo un semilavorato utilizzato soprattutto nel settore dell'edilizia.

L'impresa crebbe ed ebbe fortuna, tanto che negli anni '90, sempre grazie alle intuizioni del sig. Simoni, fu implementata la gamma delle lavorazioni offerte con altre laminazioni a freddo, i laminati schiacciati a freddo dal tondino, utilizzati negli anni dal mercato dell'elettrodomestico, del serramento, del grigliato, oltre che nell'edilizia. Al contempo, tuttavia, tali tipologie di lavorazioni crearono un'esposizione importante, a causa del costo delle materie prime, nello specifico soprattutto il tondino di vergella, e le forti oscillazioni dei prezzi di mercato, con necessità di ricorso a linee di credito bancarie e rilascio di garanzie personali per gli affidamenti concessi. La crescita aziendale continuò fino agli anni 2000.

In tale periodo mentre la sig.ra Simoni Monica iniziava la frequentazione dell'università e, più precisamente, della facoltà di pubbliche relazioni a Feltre, la sorella Elena era alle scuole medie.

Purtroppo, nell'anno 2002 si inverò un fatto tragico, la morte del sig. Simoni in un incidente aereo a Chies d'Alpago, passeggero di un velivolo partito da Treviso in direzione Klagenfurt e caduto a causa di mai ben chiarite dinamiche<sup>13</sup>. Tale disgrazia è stata, chiaramente, devastante sia a livello familiare sia aziendale, colpendo in modo particolare proprio le figlie, in quanto la minore Elena era all'epoca ancora piccola e, d'altro canto, la sorella Monica, primogenita, si vide costretta a lasciare l'università per cercare di supportare la madre sia a casa che al lavoro, trovatasi sola, peraltro in un momento così difficile, a mandare avanti l'azienda, essendo venuto meno il cuore pulsante della stessa e il suo ideatore. Ben presto gli istituti bancari, venuti a conoscenza della disgrazia (che ebbe, date le circostanze, un certo impatto mediatico), pretesero la concessione di ulteriori garanzie, giungendo a chiederle non solo alla sig.ra [REDACTED], ma

---

<sup>13</sup> Dichiarazione di successione e integrazioni



altresi ai figli, costretti dalle circostanze a firmare fideiussioni, mentre veniva dato corso, come detto, all'accettazione beneficiata con atto di data 13/11/2002, a' rogiti del Notaio, dott. Licia Brescancin, rep. 19410 racc. 4646<sup>14</sup> in favore della minore, sig.ra Simoni Elena. Si consideri che, una volta divenuta maggiorenne, quest'ultima è stata, tuttavia, costretta dalla gravità della situazione ad acconsentire essa stessa, in uno a tutti i famigliari, a sottoscrivere garanzie in favore delle società, siccome richiesto dagli istituti di credito. Tenuto conto dei fatti che portarono alla disgrazia della morte del sig. Simoni, la famiglia, patrocinata da un legale, promosse un giudizio nei confronti dei piloti del velivolo in cui perse la vita il predetto, ma, nonostante l'esito del giudizio, la famiglia non ebbe sostanzialmente alcun beneficio economico e, anzi, esso fu fonte di ulteriori problemi, in quanto il contenzioso durò a lungo maturando ingenti spese legali che la famiglia, per le ragioni che si diranno, non potette onorare trovandosi così a subire essa stessa iniziative giudiziarie per il pagamento delle competenze del proprio legale. Fu così che, vista l'impossibilità di poter ottenere il risarcimento del danno giudizialmente accertato dagli eredi dei piloti, le ricorrenti insieme alla madre ed al fratello addivennero ad un accordo transattivo per un importo che fu quasi interamente direttamente corrisposto al legale che aveva patrocinato il giudizio.

Al contempo, da luglio 2008 in poi, a causa della crisi globale, la materia calò drasticamente (riducendo i prezzi a meno della metà), portando una grossa perdita sul valore di magazzino, oltre che un forte calo del lavoro, dovuto alle oscillazioni al ribasso continuo della materia prima. Da qui in poi i clienti, soprattutto esteri, fronte sul quale l'azienda era impegnata anche con attrezzature apposite e dedicate, calarono drasticamente, iniziando la società ad accusare difficoltà negli incassi. Nel 2010 furono messi a garanzia tutti gli immobili della famiglia per continuare l'attività nella speranza che i mercati potessero cambiare, ma nel 2013 intervenne il fallimento della "Metallurgica Alberto s.r.l.", a cui fu interposto reclamo nel tentativo di salvare l'azienda nella quale erano state frattanto impiegate tutte le risorse economiche familiari.

Dal 2013 in poi le odierne ricorrenti, e tutta la famiglia, attraversarono anni estremamente difficili ed incerti, caratterizzati da depressione e sconforto, mentre venivano emessi, su istanza degli istituti bancari, i decreti ingiuntivi e venivano rivolte le prime richieste di pagamento e di escussione delle garanzie. La madre delle ricorrenti si trovò così, in uno ai figli, definitivamente impossibilitata a far fronte al pagamenti delle

---

<sup>14</sup> Accettazione beneficiata



spese degli immobili di proprietà della famiglia (per IMU, TASI, spese condominiali), divenute non più sostenibili, nonché alle spese legali dei contenziosi in corso, avendo cercato di difendersi dalle numerose iniziative che i creditori dell'azienda promossero, compresi i professionisti e i condomini ove erano ubicati i beni, atteso che tutti gli immobili venivano espropriati e aggiudicati nelle aste giudiziarie (rimangono oggi intestate alle ricorrenti solo piccole quote di beni derivanti dalla successione dei nonni e di cui si dirà nel prosieguo).

Come anticipato poc'anzi, nel tentativo di essere di supporto alla madre, la sig.ra Simoni Monica, distrutta dalla morte del sig. Valerio Simoni cui era molto legata, lasciava l'università, tentando, in quanto primogenita, di fare del suo meglio per coadiuvare la madre in famiglia, considerata la presenza dei due fratelli minori - soprattutto di Elena, all'epoca poco più che bambina. Purtroppo, però, la drammaticità della situazione nella sua interezza (la perdita prematura del padre in situazioni tragiche con l'avvio del contenzioso legale che ne è seguito, le prime ripercussioni in ambito imprenditoriale che la madre stava cercando di arginare, le successive criticità dovute alle pressanti richieste delle banche di ottenere garanzie, poi ripetute nel tempo, ...) è stata impattante anche sulla tenuta psico-fisica della ricorrente, che di lì a breve - anche a seguito del default dell'azienda - si ritrovò in un serio stato di disagio psicologico, accusando il colpo più di tutti i familiari, tanto che, minata la salute, entrò in un periodo di forte crisi depressiva che le ha impedito di vivere la propria vita, di reperire un lavoro e di finire gli studi. Solo negli ultimi anni, anche grazie alla presenza del compagno, la sig.ra Monica Simoni ha iniziato gradualmente ad acquisire fiducia in se stessa e nel futuro, onde superare il lutto e uscire dal "buco nero" in cui si sentiva confinata, tentando di riprendere in mano la propria vita.

Anche la sorella minore, la sig.ra Simoni Elena, ha vissuto momenti di grandissimo dolore, dapprima per la disgrazia della morte del padre, avvenuta quando era poco più che quindicenne, e, in seguito, per l'impatto che le pressanti difficoltà economiche hanno prodotto su tutta la famiglia per gli anni a venire. Tuttavia, anche grazie al supporto della sorella maggiore (che l'ha accudita facendo le veci della madre durante il periodo più acuto della crisi, essendo, infatti, la sig.ra Dalto strenuamente impegnata nel salvataggio dell'azienda), la predetta è riuscita a conseguire il diploma in ragioneria e, altresì, a laurearsi, coronando così il sogno di tutti i suoi famigliari, che hanno visto in lei, la minore della famiglia, la possibilità di riscatto nonostante i drammatici eventi.



Dato atto delle vicende che hanno condotto al grave stato di crisi economico-finanziaria, appare evidente come la richiesta di ammissione alla procedura *de qua* sia riferita ad un indebitamento insorto esclusivamente a causa delle vicissitudini societarie famigliari, in primis quelle della “Metallurgica Alberto s.r.l.”, in favore della quale, morto il padre, le ricorrenti erano costrette a rilasciare fideiussioni, siccome richieste dagli istituti di credito, nel tentativo di aiutare la madre a continuare l’attività d’impresa - mentre una piccola parte di debito è rappresentata da obbligazioni ulteriori per le spese e competenze delle azioni legali succedutesi negli anni e per la gestione degli immobili di famiglia, che le ricorrenti non sono riuscite ad onorare.

Per completezza espositiva, si fa presente, inoltre, che, oltre alla società “Metallurgica Alberto s.r.l.”, le ricorrenti sono state, loro malgrado, coinvolte nell’indebitamento di un’altra azienda familiare, la “Immobiliare A.M.A.E. s.r.l.”, c.f. 01884250265, corrente in Arcade (TV), via Roma, 80, inevitabilmente travolta dagli eventi, in quanto intestatarie della quota di partecipazione di nominali euro 525,00 ciascuna; trattasi della società acquistata dai sigg. ██████████ in forza di atto a’ rogiti del Notaio dott. Alberto Sartorio di Conegliano del 31/05/2006<sup>15</sup>, allorquando la madre delle ricorrenti, trovatasi a gestire l’azienda di famiglia, la “Metallurgica Alberto s.r.l.” dopo la morte del marito, pensò di dare il via ad una realtà imprenditoriale parallela nel settore immobiliare in cui far confluire gli immobili di famiglia, intestando delle quote anche ai figli, pensando così di sistemare il loro futuro.

Anche in favore della predetta società vennero così rilasciate garanzie fideiussorie. Infatti, come suddetto, il vortice negativo della crisi economica familiare interessava anche la “Immobiliare A.M.A.E. s.r.l.”, che subiva le iniziative esecutive dei creditori, tanto che le quote di partecipazione della sig.ra Simoni Elena, della madre e del fratello venivano pignorate con atto del 23/09/2014 dal legale che aveva prestato la propria opera per la famiglia per propri crediti professionali<sup>16</sup> e, come emerge dalla certificazione storica delle partecipazioni estratta dal R.I. della CCIAA del 10-17/06/2024 e 05/08/2025<sup>17</sup>, l’intero capitale sociale era rilevato in sede d’asta dal sig. ██████████<sup>18</sup>.

Riassumendo, rilevato che sia per la “Immobiliare A.M.A.E. s.r.l.” sia per la “Metallurgica Alberto S.r.l.” le sigg. Simoni Elena e Simoni Monica non hanno mai rivestito nessuna carica amministrativa, nemmeno liquidatoria, né gestoria in genere, come risulta anche

---

<sup>15</sup> Atto di acquisto quote e visura società

<sup>16</sup> Atto di pignoramento quote

<sup>17</sup> Storia delle partecipazioni delle ricorrenti e ricerca cariche presso R.I.

<sup>18</sup> Visura storica “Immobiliare A.M.A.E. s.r.l.”



dalla disamina della visura storica della società (*sub doc. 18*), appare chiaramente comprovato, anche già solo dalla trattazione dei fatti e delle vicissitudini, che le cause delle crisi vadano esclusivamente ricondotte alla crisi che ha investito la “Metallurgica Alberto S.r.l.”, di cui produciamo, per completezza istruttoria, la documentazione inerente la declaratoria di fallimento<sup>19</sup>, alla disgrazia della tragica morte del padre (che ha messo in difficoltà tutta la famiglia e l’azienda, oltre ad aver comportato *iure hereditatis* il passaggio dei debiti in capo agli eredi).

### **3. Il passivo patrimoniale**

Si dimette la documentazione attestante la fonte contrattuale da cui sono sorte le obbligazioni e i debiti. Per il complessivo ammontare degli stessi, nonché la loro dettagliata ricostruzione, oltre l’elencazione offerta inizialmente a mezzo dell’istanza, si richiama quanto ricostruito dal Gestore della Crisi, essendo il seguente un mero riepilogo per la comodità del lettore, considerato altresì che le pretese creditorie dovranno essere oggetto di puntuale ricostruzione in sede di verifica dello stato passivo.

elenco creditori ex art. 67 co. 2 lett. a) C.C.I.A.A.

#### **Simoni Monica**

##### **Istituti di credito**

-**Banca Popolare di Cividale s.c.p.a.** (pec: [info@cert.civibank.it](mailto:info@cert.civibank.it)), ora **Luzzatti POP NPLS 2022 s.r.l.** (pec: [luzzattipopnpls2022@pec.spv-services.eu](mailto:luzzattipopnpls2022@pec.spv-services.eu)) in relazione alla fideiussione per l’importo di euro 1.300.000,00, sottoscritta il 10/02/2010 nell’interesse di Dalto Sonia<sup>20</sup> e di quella di euro 800.000,00 del 01/02/2010 per il mutuo concesso a “Immobiliare A.M.A.E. s.r.l.”<sup>21</sup>. A fronte della circolarizzazione del Gestore della Crisi veniva precisato dalla creditrice il 26/03/2025 come dovuto l’importo di euro 1.745.737,70 in via chirografaria con riferimento, tuttavia, al solo mutuo del 2010, e, infatti, veniva successivamente notificato e, quindi, opposto dalla ricorrente in uno ai fratelli ed alla madre con atto del 27/05/2025<sup>22</sup>, il decreto ingiuntivo n. 816/2025 del 17/04/2025 per complessivi euro 800.000,00<sup>23</sup>. Il totale del debito è, pertanto, di **euro 2.545.737,70;**

*[in merito al credito di Banca Popolare di Cividale s.p.a. (pec: [info@cert.civibank.it](mailto:info@cert.civibank.it)), in relazione alle spese liquidate in sentenza n. 5511/2019 pubbl. il 03/12/2019, emessa dalla*

<sup>19</sup> Documentazione fallimento “Metallurgica Alberto s.r.l.”

<sup>20</sup> Fideiussione Banca di Cividale 10/02/2010

<sup>21</sup> Fideiussione Banca di Cividale 01/02/2010

<sup>22</sup> Opposizione a decreto ingiuntivo di Luzzatti Pop NPLS 2022 s.r.l

<sup>23</sup> Decreto ingiuntivo di Luzzatti Pop NPLS 2022 s.r.l.



*Corte di Appello di Venezia<sup>24</sup> (causa n. 2101/2017 R.G.), a definizione del giudizio promosso con atto di citazione notificato il 27/05/2017 dalla ricorrente con la mamma e i fratelli, nonostante la richiesta di precisazione del credito del Gestore della Crisi, nessun riscontro è pervenuto ragion per cui il debito non verrà considerato nel passivo;]*

**-Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.** (pec: [bnl@pec.bnlmail.com](mailto:bnl@pec.bnlmail.com)), **Guber Banca s.p.a.** (pec: [guber@legalmail.it](mailto:guber@legalmail.it)) per **Gaia SPV s.r.l.** (pec: [gaiaspv@legalmail.it](mailto:gaiaspv@legalmail.it)), in relazione alla fideiussione concessa il 17/11/2006 per l'importo di euro 700.000,00 nell'interesse di "Metallurgica Alberto s.r.l."<sup>25</sup>, che costituisce un rinnovo/estensione della fideiussione concessa il 20/06/2003 per l'importo di euro 1.600.000,00<sup>26</sup>. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi, siccome confermato dalla creditrice, è di **euro 661.428,17**, di cui risulta iscritta ipoteca giudiziale del 20/05/2011 che prendeva il grado 3°;

*[in merito al credito di **Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.** (pec: [bnl@pec.bnlmail.com](mailto:bnl@pec.bnlmail.com)) in relazione alla fideiussione di lire 3.000.000.000 del 08/11/2001 della madre e del padre, estensione/rinnovo di quella del 11/11/1997 di lire 1.200.000.000<sup>27</sup>, nonché a quella del 14/03/2001 di lire 2.400.000.000 della madre e del padre<sup>28</sup> e del 15/05/2001 di lire 5.846.214.000<sup>29</sup>, nonostante la richiesta di precisazione del credito del Gestore della Crisi, nessun riscontro è pervenuto ragion per cui il debito non verrà considerato nel passivo;]*

**-Banca Sella Nordest Bovio Calderari ora Banca Sella** (pec: [bs\\_segreteria@pec.sella.it](mailto:bs_segreteria@pec.sella.it)) in relazione alla fideiussione per l'importo di euro 600.000,00 in chirografo, sottoscritta il 15/01/2009<sup>30</sup> e confermata il 14/07/2009<sup>31</sup>, oltre alla fideiussione del 31/03/2010 per euro 200.000,00 con concessione di ipoteca sopra un immobile della ricorrente<sup>32</sup> nell'interesse di "Metallurgica Alberto s.r.l.". L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi non è stato oggetto di conferma dalla creditrice, ma, essendo il credito ceduto a **B2 Kapital Investment s.r.l.**, già SPV Project 1609 s.r.l., (pec: [b2kapital@pec.it](mailto:b2kapital@pec.it)), come da comunicazione pervenuta alle ricorrenti, in risposta alla circolarizzazione quest'ultima precisava un credito di **euro 106.285,47** in chirografo;

**-Unicredit s.p.a.**, ora **Fino 2 Securitisation s.r.l.**, pec: ([fino2.pec@actaliscertymail.it](mailto:fino2.pec@actaliscertymail.it)), in relazione alla fideiussione e relativi aumenti per l'importo di euro 1.186.302 sottoscritta

<sup>24</sup> Sentenza Corte d'Appello di Venezia

<sup>25</sup> Fideiussione BNL del 17/11/2006

<sup>26</sup> Fideiussione BNL del 20/06/2003

<sup>27</sup> Fideiussione BNL del 08/11/2001 e del 11/11/1997

<sup>28</sup> Fideiussione BNL del 14/03/2001

<sup>29</sup> Fideiussione BNL del 15/05/2001

<sup>30</sup> Fideiussione Banca Sella Nordest del 15/01/2009

<sup>31</sup> Fideiussione Banca Sella Nordest del 14/07/2009

<sup>32</sup> Fideiussione Banca Sella Nordest del 31/03/2010



dal padre il 05/02/1992<sup>33</sup>, in favore di “Metallurgica Alberto s.r.l.”, e successivamente comunicata agli eredi, oltre a comunicazione del 18/07/2006 della fideiussione *omnibus* per euro 1.560.000,00<sup>34</sup>. L’importo circolarizzato dal Gestore della Crisi, siccome confermato dalla creditrice, relativamente alla fideiussione di euro 1.560.000,00 è di **euro 504.551,92**, di cui risulta iscritta ipoteca giudiziale del 10/09/2010 che assumeva il grado 2°;

**-Veneto Banca s.p.a.** ([venetobancaspa.inliquidazioneca@cert.venetobanca.it](mailto:venetobancaspa.inliquidazioneca@cert.venetobanca.it)), ex **Flaminia SPV s.r.l.**, ora **Amco s.p.a.**, pec: ([amco@pec.amco.it](mailto:amco@pec.amco.it)), in relazione alla fideiussione per l’importo di euro 700.000,00 sottoscritta in uno ai figli il 15/03/2010<sup>35</sup>, e affidamenti per euro 550.000,00, in favore della società “Metallurgica Alberto S.r.l.”. L’importo circolarizzato dal Gestore della Crisi, confermato dalla creditrice, è di **euro 181.512,71**, con riferimento al quale risulta iscritta ipoteca giudiziale del 01/09/2010 che assumeva il grado 1°;

*[-Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia – BCC Financing s.p.a. (pec: [info.bccfinancing@actaliscertymail.it](mailto:info.bccfinancing@actaliscertymail.it)), e Civileasing s.p.a., quest’ultima fusa per incorporazione in Civibank s.p.a., in relazione alla fideiussione per l’importo di euro 9.780.000,00, sottoscritta il 22/12/2006<sup>36</sup>, in uno alla madre ed ai fratelli, nell’interesse della società “Metallurgica Alberto s.r.l.”. L’importo circolarizzato dal Gestore della Crisi non è stato oggetto di conferma da parte della creditrice, ragione per cui non verrà considerato nel passivo];*

*[-Santander Consumer Bank, ceduto a Ifis NPL Servicing s.p.a. (pec: [ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it](mailto:ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it)), e ora a Credit Factor s.p.a. ([info@pec.creditfactor.it](mailto:info@pec.creditfactor.it)) in relazione ad un finanziamento n. 6352399 per un importo complessivo ad oggi dovuto di **euro 12.082,88**<sup>37</sup>. L’importo circolarizzato dal Gestore della Crisi non è stato oggetto di conferma da parte della creditrice, ragione per cui non verrà considerato nel passivo];*

*[-Dalla documentazione del padre risultava un credito nei confronti di **Banca Popolare Friuladria** (pec: [segreteria generale@pec.credit-agricole.it](mailto:segreteria generale@pec.credit-agricole.it)), in relazione alla fideiussione per l’importo totale di lire 102.500.000, sottoscritta dal padre in uno alla madre in data 30/06/1992, nonché alle ulteriori garanzie per lire 200.000.000 e lire 1.000.000.000 del*

<sup>33</sup> Comunicazione Unicredit Banca Cassamarca del 30/09/2002

<sup>34</sup> Comunicazione Unicredit del 18/07/2006

<sup>35</sup> Fideiussione Veneto Banca del 15/03/2010

<sup>36</sup> Fideiussione Banca Medio Credito e Civileasing

<sup>37</sup> Solleciti Banca Santander



15/07/1992<sup>38</sup> dalla ricorrente insieme al marito nell'interesse di "Metallurgica Alberto s.r.l.", che tuttavia da CR della Banca d'Italia della madre risulta in ultima rilevazione nel 1997 e la cui circolarizzazione ha dato esito negativo essendo, ragion per cui il debito non verrà considerato nel passivo;]

[Dalla CR della Banca d'Italia risultava una garanzia di euro 2.513.000,00 nei confronti di **Adria Leasing s.r.l.** la cui ultima rilevazione è dell'anno 2004, pertanto, tenuto altresì conto che la finanziaria è stata fusa per incorporazione e i crediti sono stati ceduti a **Fraer Leasing s.p.a.** (pec [fraerleasing@legalmail.it](mailto:fraerleasing@legalmail.it)), del gruppo **BPCE Equipment Finance Italia s.p.a.** (pec [bpce-ef@legalmail.it](mailto:bpce-ef@legalmail.it)), e che il valore della garanzia è indicato a zero, si ritiene di non indicare il credito che, tuttavia, è stato circolarizzato ugualmente da Gestore della Crisi];

[Dalla CR della Banca d'Italia risultava una garanzia per euro 315.000,00 non escussa e con indicazione a zero nei confronti di **Banca Popolare di Verona S. Gimignano e Prospero s.p.a.**, oggi **BMP s.p.a.** (pec [segreteria@pec.bancobpmspa.it](mailto:segreteria@pec.bancobpmspa.it)), la cui ultima rilevazione è dell'anno 2005, pertanto si ritiene di non indicare il credito che, tuttavia, è stato circolarizzato ugualmente da Gestore della Crisi];

#### Enti fiscali e locali

-**Agenzia Entrate Riscossione**, pec: ([protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it)), in relazione a cartelle non pagate per un importo di euro 1.709,38, così come risulta dall'elenco del 13/06/2024<sup>39</sup>. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi è di euro 11.251,06, di cui: **euro 3.653,40** in chirografo ed **euro 7.597,66** in privilegio di grado 20 ex art. 2752 c.c.;

[- **Agenzia Entrate** (pec: [dp.treviso@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.treviso@pce.agenziaentrate.it)), che non ha dato riscontro alla circolarizzazione; il certificato dei carichi pendenti del 17/06/2024 è comunque negativo<sup>40</sup>];

-**Comune di Arzachena** (pec: [protocollo@pec.comarzachena.it](mailto:protocollo@pec.comarzachena.it)), per IMU anni 2017, 2018 e 2019 (mentre le annualità precedenti sono in carico all'agente della riscossione). L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi, siccome confermato dal creditore, è di **euro 768,00** in privilegio ex art. 2752 c.c.;

<sup>38</sup> Fideiussioni Banca Popolare Friuladria

<sup>39</sup> Elenco cartelle Agenzia delle Entrate Riscossione del 13/06/2024

<sup>40</sup> Certificato dei carichi pendenti anagrafe tributaria



-**Comune di Pieve di Soligo** (pec: [segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it](mailto:segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it)), per IMU anni 2018, 2020, 2021 e 2022 e TASI per il 2022. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi, siccome confermato dal creditore, è di **euro 589,00** in privilegio ex art. 2752 c.c.;

-**Comune di Farra di Soligo** (pec: [comune.farradisoligo.tv@pecveneto.it](mailto:comune.farradisoligo.tv@pecveneto.it)), per IMU anni 2022, 2023 e 2024 (mentre le annualità precedenti sono in carico all'agente della riscossione) e TASI affidato alla riscossione. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi, siccome confermato dal creditore, è di **euro 310,00** in privilegio ex art. 2752 c.c.;

#### **Professionisti**

-**avv. Monica Mognato** (pec [monica.mognato@venezia.pecavvocati.it](mailto:monica.mognato@venezia.pecavvocati.it)), in relazione ai preavvisi di parcella del 12/06/2017, del 19/12/2019 e del 23/04/2018 nei confronti della società "Immobiliare A.M.A.E s.r.l.", dell'importo di euro 21.083,09 per la controversia nei confronti della Banca di Cividale. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi è di **euro 34.385,88** in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.p.c.;

- **dott.ssa Manuela Salvestrin** (pec [manuelasalvestrin@odcctv.legalmail.it](mailto:manuelasalvestrin@odcctv.legalmail.it)), in relazione all'incarico di CTP affidato il 18/12/2014, relativamente alla causa RG n. 1266/2010, per un importo complessivo di euro 20.000,00. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi è di **euro 9.031,32** in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.p.c.

[-**avv. Alessandro Monteverde** (pec: [alessandromonteverde@pec.ordineavvocatinovara.it](mailto:alessandromonteverde@pec.ordineavvocatinovara.it)) per spese legali relative al contenzioso nei confronti di Banca di Cividale per euro 5.075,20, che, in risposta alla circolarizzazione del Gestore della Crisi, ha riferito di non avere nulla a pretendere];

#### **Altri creditori**

-**Condominio Ai Giardini** di Pieve di Soligo c/o l'Amministratore Monica Mora (pec [amministrazionimoro@pec.it](mailto:amministrazionimoro@pec.it)) per arretrati di spese condominiali per capitali euro 9.634,11 in chirografo, come da decreto ingiuntivo n. 1805/2019 del Tribunale di Treviso<sup>41</sup>, e quindi ad euro 10.734,06 comprensivo di spese legali liquidate e imposta di registro. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi non è stato oggetto di conferma da parte della creditrice, ma il procuratore del condominio (pec [francescopagotto@pec.ordineavvocatitrevise.it](mailto:francescopagotto@pec.ordineavvocatitrevise.it)) confermava un importo aggiornato di **euro 12.457,66**;

-**Condominio Villaggio Porto Cervo 2** (email [studiocostimura@gmail.com](mailto:studiocostimura@gmail.com)) per arretrati di spese condominiali, per il quale la ricorrente ha ricevuto la notifica del decreto

<sup>41</sup> Decreto ingiuntivo Condominio Ai Giardini



ingiuntivo n. 383/2018 del Tribunale di Tempio Pausania il 23/07/2021<sup>42</sup>, cui seguiva il pignoramento dei conti correnti. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi, siccome confermato dal creditore a mezzo dell'avv. Stefano Romano (pec: [stefanoromano@ordineavvocatiroma.org](mailto:stefanoromano@ordineavvocatiroma.org)), è di **euro 29.951,10** in chirografo;

- **Laura Melis** (pec: [lauramelis@arubapec.it](mailto:lauramelis@arubapec.it)) per ultime due annualità relative al Condominio Villaggio Leccio di Porto Cervo. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi, siccome confermato dalla creditrice, è di **euro 8.939,39** in chirografo;

- **dott. Dario Stella** (pec: [dariostella@odcctv.legalmail.it](mailto:dariostella@odcctv.legalmail.it)), per il mancato pagamento di spese condominiali, riguardanti l'immobile di Pieve di Soligo, Via Buonabitacolo n. 3, aggiudicato all'asta del 22/03/2022<sup>43</sup>. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi, siccome precisato, è di **euro 3.184,03** in chirografo.

- **Assicurazione LLOYD'S of London** (pec: [lloydseurope.italia@pec.lloyds.com](mailto:lloydseurope.italia@pec.lloyds.com)) in relazione alle spese liquidate in sentenza n. 5511/2019 pubbl. il 03/12/2019, emessa dalla Corte di Appello di Venezia<sup>44</sup> (causa n. 2101/2017 R.G.), a definizione del giudizio promosso con atto di citazione notificato il 27/05/2017 dalla ricorrente con la mamma e i fratelli, stante la richiesta di precisazione del credito del Gestore della Crisi, comunicava un importo di **euro 26.592,46** in solido fra le ricorrenti, la madre ed il fratello;

*[- Notaio **dott. Roberto Blandaleone**, c.f. BLNRRRT39T30G273E, in relazione alle spese liquidate in sentenza n. 5511/2019 pubbl. il 03/12/2019, emessa dalla Corte di Appello di Venezia<sup>45</sup> (causa n. 2101/2017 R.G.), a definizione del giudizio promosso con atto di citazione notificato il 27/05/2017 dalla ricorrente con la mamma e i fratelli. Posto che è stato contattato il patrocinatore del predetto, avv. Stefano Arrigo, che ha comunicato di ricordare che le spese legali siano stata corrisposte da **Assigesco s.r.l.** (pec [assigescosrl@pec.assigesco.it](mailto:assigescosrl@pec.assigesco.it)), si è provveduto a circolarizzare la predetta società, che, allo stato, non ha risposto ragion per cui il debito non verrà considerato nel passivo;]*

*[- **dott. Fulvio Antoniazzi** (pec: [fulvio.antoniazzi@odcctv.legalmail.it](mailto:fulvio.antoniazzi@odcctv.legalmail.it)) per il mancato pagamento di spese condominiali, riguardanti l'immobile di Pieve di Soligo, Via Buonabitacolo n. 3, aggiudicato all'asta, in relazione al quale credito, nonostante la richiesta di precisazione del Gestore della Crisi, nessun riscontro è pervenuto ragion per cui il debito non verrà considerato nel passivo;]*

<sup>42</sup> Decreto ingiuntivo n. 383/2018 Condominio Villaggio Porto Cervo 2

<sup>43</sup> Avviso di vendita del 06/12/2021

<sup>44</sup> Sentenza Corte d'Appello di Venezia

<sup>45</sup> Sentenza Corte d'Appello di Venezia



- **sig. Simoni Renzo**, c.f. SMNRNZ43P18D505O, domiciliato e patrocinato dall'avv. Fulvio Andreola del Foro di Treviso (pec [fulvioandreola@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:fulvioandreola@pec.ordineavvocatitreviso.it)) che ha dichiarato un credito di **euro 10.188,43** in via privilegiata ex art. 2770 c.c. per spese legali maturate per il giudizio divisionale e per la procedura di mediazione obbligatoria. Non potendo, tuttavia, godere tale credito del privilegio, l'importo sarà indicato in via chirografaria;

- **sig. Simoni Maria Ines**, c.f. SMNMNS52T70D505E, domiciliata e patrocinata dall'avv. Loris Parpinel del Foro di Pordenone (pec [loris.parpinel@avvocatipordenone.it](mailto:loris.parpinel@avvocatipordenone.it)) che ha dichiarato un credito di **euro 7.569,90** in via privilegiata ex art. 2770 c.c. per spese legali maturate per il giudizio divisionale e per la procedura di mediazione obbligatoria. Non potendo, tuttavia, godere tale credito del privilegio, l'importo sarà indicato in via chirografaria;

- **sig. Bevacqua Panigai Luca**, c.f. BVCLCU71D12L407A, promissario acquirente le quote dell'immobile di Farra di Soligo, di cui è legale l'avv. Gianmatteo Boscarini del Foro di Treviso (pec [gianmatteoboscarini@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:gianmatteoboscarini@pec.ordineavvocatitreviso.it)), che ha ritenuto di indicare un credito forfettizzato e in via di miglior quantificazione di **euro 15.000,00** massimi a titolo di danno per il ritardo nella cessione delle quote di proprietà. Stante il fatto che il credito non è stato precisato esattamente nel quantum, si ritiene che lo stesso vada indicato nel passivo con riserva di miglior precisazione in via chirografaria.

Totale passivo **euro 4.169.734,20**.

A tali voci vanno aggiunti i crediti prededucibili vantati dall'OCC per il tramite del Gestore della Crisi, dott. Marco Crisanti, giusta il preventivo del 13/10/2025 di euro 2.520,55<sup>46</sup>, cui è seguito il pagamento di un acconto pari ad euro 726,52 in data 20/10/2025.

#### **Simoni Elena:**

##### **Istituti di credito**

-**Veneto Banca s.p.a.** ([venetobancaspa.inliquidazioneca@cert.venetobanca.it](mailto:venetobancaspa.inliquidazioneca@cert.venetobanca.it)), ex **Flaminia SPV s.r.l.**, ora **Amco s.p.a.** pec: ([amco@pec.amco.it](mailto:amco@pec.amco.it)), in relazione alla fideiussione per l'importo di euro 700.000,00 sottoscritta in uno ai figli il 15/03/2010, e affidamenti per euro 550.000,00, in favore della società "Metallurgica Alberto S.r.l.". L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi, confermato dalla creditrice, è di **euro 181.512,71**, con riferimento al quale risulta iscritta ipoteca giudiziale del 01/09/2010 che assumeva il grado 1°;

---

<sup>46</sup> Preventivo OCC



-**Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.** (pec: [bnl@pec.bnmail.com](mailto:bnl@pec.bnmail.com)), **Guber Banca s.p.a.** (pec: [guber@legalmail.it](mailto:guber@legalmail.it)) per **Gaia SPV s.r.l.** (pec: [gaiaspv@legalmail.it](mailto:gaiaspv@legalmail.it)), in relazione alla fideiussione concessa il 17/11/2006 per l'importo di euro 700.000,00 nell'interesse di "Metallurgica Alberto s.r.l."<sup>47</sup>, che costituisce un rinnovo/estensione della fideiussione concessa il 20/06/2003 per l'importo di euro 1.600.000,00<sup>48</sup>. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi, siccome confermato dalla creditrice, è di **euro 661.428,17**, di cui risulta iscritta ipoteca giudiziale del 20/05/2011 che prendeva il grado 3°;

*[in merito al credito di **Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.** (pec: [bnl@pec.bnmail.com](mailto:bnl@pec.bnmail.com)) in relazione alla fideiussione di lire 3.000.000.000 del 08/11/2001 della madre e del padre, estensione/rinnovo di quella del 11/11/1997 di lire 1.200.000.000<sup>49</sup>, nonché a quella del 14/03/2001 di lire 2.400.000.000 della madre e del padre<sup>50</sup> e del 15/05/2001 di lire 5.846.214.000<sup>51</sup>, nonostante la richiesta di precisazione del credito del Gestore della Crisi, nessun riscontro è pervenuto ragion per cui il debito non verrà considerato nel passivo;]*

*[-**Banca Unicredit s.p.a.**, ora **Fino 2 Securitisation s.r.l.**, pec: ([fino2.pec@actaliscertymail.it](mailto:fino2.pec@actaliscertymail.it)), in relazione alla fideiussione e relativi aumenti per l'importo di euro 1.186.302 sottoscritta dal padre il 05/02/1992<sup>52</sup>, in favore di "Metallurgica Alberto s.r.l.", e successivamente comunicata agli eredi, mentre, per quanto concerne la comunicazione del 18/07/2006 in merito alla fideiussione omnibus di euro 1.560.00,00, si segnala che la stessa non consta riferita alla ricorrente<sup>53</sup>. Nulla avendo, quindi, precisato la creditrice con riferimento alla ricorrente, in risposta alla richiesta del Gestore della Crisi, il debito non verrà considerato nel passivo;]*

-**Banca Sella Nordest Bovio Calderari** ora **Banca Sella** (pec: [bs\\_segreteria@pec.sella.it](mailto:bs_segreteria@pec.sella.it)) in relazione alla fideiussione per l'importo di euro 600.00,00 in chirografo, sottoscritta il 15/01/2009<sup>54</sup> e confermata il 14/07/2009<sup>55</sup> nell'interesse di "Metallurgica Alberto s.r.l.". L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi non è stato oggetto di conferma dalla creditrice, ma, essendo il credito ceduto a **B2 Kapital Investment s.r.l.**, già SPV Project 1609 s.r.l., (pec: [b2kapital@pec.it](mailto:b2kapital@pec.it)), come da comunicazione pervenuta alle ricorrenti, in

<sup>47</sup> Fideiussione BNL del 17/11/2006

<sup>48</sup> Fideiussione BNL del 20/06/2003

<sup>49</sup> Fideiussione BNL del 08/11/2001 e del 11/11/1997

<sup>50</sup> Fideiussione BNL del 14/03/2001

<sup>51</sup> Fideiussione BNL del 15/05/2001

<sup>52</sup> Comunicazione Unicredit Banca Cassamarca del 30/09/2002

<sup>53</sup> Comunicazione Unicredit del 18/07/2006

<sup>54</sup> Fideiussione Banca Sella Nordest del 15/01/2009

<sup>55</sup> Fideiussione Banca Sella Nordest del 14/07/2009



risposta alla circolarizzazione quest'ultima precisava un credito di **euro 106.285,47** in chirografo;

**-Banca Popolare di Cividale s.c.p.a.** (pec: [info@cert.civibank.it](mailto:info@cert.civibank.it)), ora **Luzzatti POP NPLS 2022 s.r.l.** (pec: [luzzattipopnpls2022@pec.spv-services.eu](mailto:luzzattipopnpls2022@pec.spv-services.eu)) in relazione alla fideiussione per l'importo di euro 1.300.000,00, sottoscritta il 10/02/2010 nell'interesse di Dalto Sonia<sup>56</sup> e di quella di euro 800.000,00 del 01/02/2010 per il mutuo concesso a "Immobiliare A.M.A.E. s.r.l."<sup>57</sup>. A fronte della circolarizzazione del Gestore della Crisi veniva precisato dalla creditrice il 26/03/2025 come dovuto l'importo di euro 1.745.737,70 in via chirografaria con riferimento, tuttavia, al solo mutuo del 2010, e, infatti, veniva successivamente notificato e, quindi, opposto dalla ricorrente in uno ai fratelli ed alla madre con atto del 27/05/2025<sup>58</sup>, il decreto ingiuntivo n. 816/2025 del 17/04/2025 per complessivi euro 800.000,00<sup>59</sup>. Il totale del debito è, pertanto, di **euro 2.545.737,70**;

*[in merito al credito di **Banca Popolare di Cividale s.p.a.** (pec: [info@cert.civibank.it](mailto:info@cert.civibank.it)), in relazione alle spese liquidate in sentenza n. 5511/2019 pubbl. il 03/12/2019, emessa dalla Corte di Appello di Venezia<sup>60</sup> (causa n. 2101/2017 R.G.), a definizione del giudizio promosso con atto di citazione notificato il 27/05/2017 dalla ricorrente con la mamma e i fratelli, nonostante la richiesta di precisazione del credito del Gestore della Crisi, nessun riscontro è pervenuto ragion per cui il debito non verrà considerato nel passivo];*

*[-**Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia – BCC Financing s.p.a.** (pec: [info.bccfinancing@actaliscertymail.it](mailto:info.bccfinancing@actaliscertymail.it)), e **Civileasing s.p.a.**, quest'ultima fusa per incorporazione in **Civibank s.p.a.**, in relazione alla fideiussione per l'importo di euro 9.780.000,00, sottoscritta il 22/12/2006<sup>61</sup>, in uno alla madre ed ai fratelli, nell'interesse della società "Metallurgica Alberto s.r.l.". L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi non è stato oggetto di conferma da parte della creditrice, ragione per cui non verrà considerato nel passivo];*

*[-Dalla documentazione del padre risultava un credito nei confronti di **Banca Popolare Friuladria** (pec: [segreteria generale@pec.credit-agricole.it](mailto:segreteria generale@pec.credit-agricole.it)), in relazione alla fideiussione per l'importo totale di lire 102.500.000, sottoscritta dal padre in uno alla madre in data*

<sup>56</sup> Fideiussione in favore di Banca di Cividale

<sup>57</sup> Fideiussione Banca di Cividale 01/02/2010

<sup>58</sup> Opposizione a decreto ingiuntivo di Luzzatti Pop NPLS 2022 s.r.l.

<sup>59</sup> Decreto ingiuntivo di Luzzatti Pop NPLS 2022 s.r.l.

<sup>60</sup> Sentenza Corte d'Appello di Venezia

<sup>61</sup> Fideiussione Banca Medio Credito e Civileasing



30/06/1992, nonché alle ulteriori garanzie per lire 200.000.000 e lire 1.000.000.000 del 15/07/1992<sup>62</sup> dalla ricorrente insieme al marito nell'interesse di "Metallurgica Alberto s.r.l.", che tuttavia da CR della Banca d'Italia della madre risulta in ultima rilevazione nel 1997 e la cui circolarizzazione ha dato esito negativo, ragion per cui il debito non verrà considerato nel passivo;]

[Dalla CR della Banca d'Italia risultava una garanzia di euro 2.513.000,00 nei confronti di **Adria Leasing s.r.l.** la cui ultima rilevazione è dell'anno 2004, pertanto, tenuto altresì conto che la finanziaria è stata fusa per incorporazione e i crediti sono stati ceduti a **Fraer Leasing s.p.a.** (pec [fraerleasing@legalmail.it](mailto:fraerleasing@legalmail.it)), del gruppo **BPCE Equipment Finance Italia s.p.a.** (pec [bpce-ef@legalmail.it](mailto:bpce-ef@legalmail.it)), e che il valore della garanzia è indicato a zero, si ritiene di non indicare il credito che, tuttavia, è stato circolarizzato ugualmente da Gestore della Crisi]

[Dalla CR della Banca d'Italia risultava una garanzia per euro 315.000,00 non escussa e con indicazione a zero nei confronti di **Banca Popolare di Verona S. Gimignano e Prospero s.p.a.**, oggi **BMP s.p.a.** (pec [segreteria@pec.bancobpmspa.it](mailto:segreteria@pec.bancobpmspa.it)), la cui ultima rilevazione è dell'anno 2005, pertanto si ritiene di non indicare il credito che, tuttavia, è stato circolarizzato ugualmente da Gestore della Crisi]

#### Enti fiscali e locali

-**Agenzia Entrate Riscossione** (pec: [protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it)), in relazione a cartelle non pagate per un importo di euro 1.574,52, così come risulta dall'elenco del 13/03/2024<sup>63</sup>, del quale la ricorrente ha chiesto il 23/01/2023 ed ottenuto la definizione agevolata per l'importo di euro 763,24<sup>64</sup>. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi, confermato dalla creditrice, è di euro 6.865,16, di cui **euro 477,75** in chirografo ed **euro 5.598,95** in privilegio di grado 1 ex artt. 2753 e 2749 n. 1 c.c., **euro 143,26** in privilegio di grado 8 ex artt. 2754 e 2749 n. 8 c.c., **euro 645,20** in privilegio di grado 20 ex art. 2752 c.c.;

[- **Agenzia Entrate** (pec: [dp.treviso@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.treviso@pce.agenziaentrate.it)), per l'importo di euro 544,96 per l'anno di imposta 2019 36 bis e di euro 1.388,71 per l'anno di imposta 2021 36 bis in rateazione, come risulta dal certificato dei carichi pendenti del 17/06/2024<sup>65</sup>. L'importo non è stato oggetto di riscontro da parte della creditrice e non verrà considerato ai fini della presente domanda];

<sup>62</sup> Fideiussioni Banca Popolare Friuladria

<sup>63</sup> Elenco cartelle non pagate Simoni Elena

<sup>64</sup> Comunicazione pagamento cartelle definizione agevolata

<sup>65</sup> Certificato dei carichi pendenti anagrafe tributaria



-**Comune di Arzachena** (pec: [protocollo@pec.comarzachena.it](mailto:protocollo@pec.comarzachena.it)), per IMU anni 2017, 2018 e 2019 (mentre le annualità precedenti sono in carico all'agente della riscossione). L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi, siccome confermato dal creditore, è di **euro 768,00** in privilegio ex art. 2752 c.c.;

-**Comune di Pieve di Soligo** (pec: [segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it](mailto:segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it)), per IMU anni 2018, 2020, 2021 e 2022 e TASI per il 2022. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi, siccome confermato dal creditore, è di **euro 589,00** in privilegio ex art. 2752 c.c.;

-**Comune di Farra di Soligo** (pec: [comune.farradisoligo.tv@pecveneto.it](mailto:comune.farradisoligo.tv@pecveneto.it)), per IMU anni 2022, 2023 e 2024 (mentre le annualità precedenti sono in carico all'agente della riscossione) e TASI affidato alla riscossione. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi, siccome confermato dal creditore, è di **euro 310,00** in privilegio ex art. 2752 c.c.

#### **Professionisti**

-**avv. Monica Mognato** (pec [monica.mognato@venezia.pecavvocati.it](mailto:monica.mognato@venezia.pecavvocati.it)), in relazione ai preavvisi di parcella del 12/06/2017, del 19/12/2019 e del 23/04/2018 nei confronti della società "Immobiliare A.M.A.E s.r.l.", dell'importo di euro 21.083,09 per la controversia nei confronti della Banca di Cividale. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi è di **euro 34.385,88** in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.p.c.;

- **dott.ssa Manuela Salvestrin** (pec [manuelasalvestrin@odcectv.legalmail.it](mailto:manuelasalvestrin@odcectv.legalmail.it)), in relazione all'incarico di CTP affidato il 18/12/2014, relativamente alla causa RG n. 1266/2010, per un importo complessivo di euro 20.000,00. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi è di **euro 9.031,32** in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.p.c.

Si dà atto per completezza delle risposte negative sui crediti:

*[-avv. **Alessandro Monteverde** (pec: [alessandromonteverde@pec.ordineavvocatinovara.it](mailto:alessandromonteverde@pec.ordineavvocatinovara.it)) per spese legali relative al contenzioso nei confronti di Banca di Cividale per euro 5.075,20, che, in risposta alla circolarizzazione del Gestore della Crisi, ha riferito di non avere nulla a pretendere; ]*

#### **Altri creditori**

-**Condominio Ai Giardini** di Pieve di Soligo c/o l'Amministratore Monica Mora (pec [amministrazionimoro@pec.it](mailto:amministrazionimoro@pec.it)) per arretrati di spese condominiali per capitali euro 9.634,11 in chirografo, come da decreto ingiuntivo n. 1805/2019 del Tribunale di Treviso<sup>66</sup>, e quindi ad euro 10.734,06 comprensivo di spese legali liquidate e imposta di registro. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi non è stato oggetto di conferma

<sup>66</sup> Decreto ingiuntivo Condominio Ai Giardini



da parte della creditrice, ma il procuratore del condominio ([francesco pagotto@pec.ordineavvocatitrevise.it](mailto:francesco.pagotto@pec.ordineavvocatitrevise.it)) confermava un importo aggiornato di **euro 12.457,66**;

-**Condominio Villaggio Porto Cervo 2** (email [studiocostimura@gmail.com](mailto:studiocostimura@gmail.com)) per arretrati di spese condominiali, per il quale la ricorrente ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. 383/2018 del Tribunale di Tempio Pausania il 23/07/2021<sup>67</sup>, cui seguiva il pignoramento dei conti correnti. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi, siccome confermato dal creditore a mezzo dell'avv. Stefano Romano (pec: [stefanoromano@ordineavvocatiroma.org](mailto:stefanoromano@ordineavvocatiroma.org)), è di **euro 29.951,10** in chirografo;

-**Laura Melis** (pec: [lauramelis@arubapec.it](mailto:lauramelis@arubapec.it)) per ultime due annualità relative al Condominio Villaggio Leccio di Porto Cervo. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi, siccome confermato dalla creditrice, è di **euro 8.939,39** in chirografo;

-**dott. Dario Stella** (pec: [dariostella@odcectv.legalmail.it](mailto:dariostella@odcectv.legalmail.it)), per il mancato pagamento di spese condominiali, riguardanti l'immobile di Pieve di Soligo, Via Buonabitacolo n. 3, aggiudicato all'asta del 22/03/2022<sup>68</sup>. L'importo circolarizzato dal Gestore della Crisi, siccome precisato, è di **euro 3.184,03** in chirografo.

- **Assicurazione LLOYD'S of London** (pec: [lloydseurope.italia@pec.lloyds.com](mailto:lloydseurope.italia@pec.lloyds.com)) in relazione alle spese liquidate in sentenza n. 5511/2019 pubbl. il 03/12/2019, emessa dalla Corte di Appello di Venezia<sup>69</sup> (causa n. 2101/2017 R.G.), a definizione del giudizio promosso con atto di citazione notificato il 27/05/2017 dalla ricorrente con la mamma e i fratelli, stante la richiesta di precisazione del credito del Gestore della Crisi, comunicava un importo di **euro 26.592,46** in solido fra le ricorrenti, la madre ed il fratello;

*[- Notaio **dott. Roberto Blandaleone**, c.f. BLNRRRT39T30G273E, in relazione alle spese liquidate in sentenza n. 5511/2019 pubbl. il 03/12/2019, emessa dalla Corte di Appello di Venezia<sup>70</sup> (causa n. 2101/2017 R.G.), a definizione del giudizio promosso con atto di citazione notificato il 27/05/2017 dalla ricorrente con la mamma e i fratelli. Posto che è stato contattato il patrocinatore del predetto, avv. Stefano Arrigo, che ha comunicato di ricordare che le spese legali siano stata corrisposte da **Assigesco s.r.l.** (pec [assigescosrl@pec.assigesco.it](mailto:assigescosrl@pec.assigesco.it)), si è provveduto a circolarizzare la predetta società, che, allo stato, non ha risposto ragion per cui il debito non verrà considerato nel passivo;]*

<sup>67</sup> Decreto ingiuntivo n. 383/2018 Condominio Villaggio Porto Cervo 2

<sup>68</sup> Avviso di vendita del 06/12/2021

<sup>69</sup> Sentenza Corte d'Appello di Venezia

<sup>70</sup> Sentenza Corte d'Appello di Venezia



*[- **dott. Fulvio Antoniazzi** (pec: [fulvio.antoniazzi@odcctv.legalmail.it](mailto:fulvio.antoniazzi@odcctv.legalmail.it)) per il mancato pagamento di spese condominiali, riguardanti l'immobile di Pieve di Soligo, Via Buonabitacolo n. 3, aggiudicato all'asta, in relazione al quale credito, nonostante la richiesta di precisazione del Gestore della Crisi, nessun riscontro è pervenuto ragion per cui il debito non verrà considerato nel passivo;];*

Stante il giudizio per la divisione della comunione immobiliare intrapreso dallo zio delle odierne ricorrenti, contitolare insieme alle stesse, alla madre e al fratello, e ad una zia, dell'immobile di Farra di Soligo di cui si dirà in appresso, nella trattazione dell'attivo delle ricorrenti, si è ritenuto per completezza di informare anche i predetti della presente domanda allo scopo di circolarizzare eventuali debiti. Parimenti è stato sentito, per conto del promissario acquirente le dette quote di proprietà, il legale del predetto. Si riepiloga, di seguito, pertanto, quanto emerge:

- **sig. Simoni Renzo**, c.f. SMNRNZ43P18D5050, domiciliato e patrocinato dall'avv. Fulvio Andreola del Foro di Treviso (pec [fulvioandreola@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:fulvioandreola@pec.ordineavvocatitreviso.it)) che ha dichiarato un credito di **euro 10.188,43** in via privilegiata ex art. 2770 c.c. per spese legali maturate per il giudizio divisionale e per la procedura di mediazione obbligatoria. Non potendo, tuttavia, godere tale credito del privilegio, l'importo sarà indicato in via chirografaria;

- **sig. Simoni Maria Ines**, c.f. SMNMNS52T70D505E, domiciliata e patrocinata dall'avv. Loris Parpinel del Foro di Pordenone (pec [loris.parpinel@avvocatipordenone.it](mailto:loris.parpinel@avvocatipordenone.it)) che ha dichiarato un credito di **euro 7.569,90** in via privilegiata ex art. 2770 c.c. per spese legali maturate per il giudizio divisionale e per la procedura di mediazione obbligatoria. Non potendo, tuttavia, godere tale credito del privilegio, l'importo sarà indicato in via chirografaria;

- **sig. Bevacqua Panigai Luca**, c.f. BVCLCU71D12L407A, promissario acquirente le quote dell'immobile di Farra di Soligo, di cui è legale l'avv. Gianmatteo Boscarini del Foro di Treviso (pec [gianmatteoboscarini@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:gianmatteoboscarini@pec.ordineavvocatitreviso.it)), che ha ritenuto di indicare un credito forfettizzato e in via di miglior quantificazione di **euro 15.000,00** massimi a titolo di danno per il ritardo nella cessione delle quote di proprietà. Stante il fatto che il credito non è stato precisato esattamente nel quantum, si ritiene che lo stesso vada indicato nel passivo con riserva di miglior precisazione in via chirografaria.

Totale passivo **euro 3.660.796,38.**



A tali voci vanno aggiunti i crediti prededucibili vantati dall'OCC per il tramite del Gestore della Crisi, dott. Marco Crisanti, giusta il preventivo del 13/10/2025 di euro 2.520,55<sup>71</sup>, cui è seguito il pagamento di un primo acconto pari ad euro 398,82 e di euro 636,52 in data 20/10/2025.

\*

A completamento del ricorso, si rappresenta nuovamente, infine, come indicato nei precedenti paragrafi, che le ricorrenti non risultano segnalate nel registro protesti, né risultano aver riportato condanne e/o procedimenti penali e/o comunque inerenti ad atti in frode ai creditori.

Le risultanze della CR della Banca d'Italia della sig.ra Simoni Monica, come da report del 13/03/2024 e del 13/06/2024<sup>72</sup>, rilevano nel tempo le posizioni nei confronti di **Banca di Cividale s.p.a.**; **Banca Sella Nordest**; **Civileasing spa** (fusa per incorporazione in Civibank s.p.a.); **Unicredit s.p.a.**; **Banca Nazionale del Lavoro Spa**; **Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero s.p.a.**; **Adria Leasing spa**; **Veneto Banca s.p.a. in L.C.A.**; **BCC Financing s.p.a.**; **IFIS NPL Investing s.p.a.** (cessionaria di Santander Consumer Bank s.p.a.); **Santander Consumer Bank s.p.a.**; **Credit Factor s.p.a.** (ultima cessionaria di Ifis NPL Investing s.p.a.) **Fino 2 Securitisation s.r.l.** (cessionaria di Unicredit); **AMCO - Asset Management Company spa** (cessionaria di Veneto Banca); **Flaminia SPV in liquidazione** (già cessionaria di Veneto Banca); **Gaia SPV s.r.l.** (cessionaria di BNL s.p.a.). Per completezza, si dà atto che la CR aggiornata del 11/05/2025 presenta le seguenti posizioni<sup>73</sup>: **IFIS NPL Investing s.p.a.** ceduta a **Credit Factor s.p.a.** di euro 12.083,00; **Fino 2 Securitisation s.r.l.** di euro 1.560.000,00 garantito euro 508.369,00; **AMCO - Asset Management Company spa** di euro 700.000,00 e di euro 500.000,00 garantito euro 156.169,00.

Quanto, invece, alle risultanze della CR della Banca d'Italia della sig.ra Simoni Elena, come da report del 26/03/2024 e del 17/06/2024<sup>74</sup>, rilevano nel tempo le posizioni nei confronti di **Banca di Cividale s.p.a.**; **Banca Sella Nordest**; **Civileasing spa** (fusa per incorporazione in Civibank s.p.a.); **Banca Nazionale del Lavoro Spa**; **Veneto Banca s.p.a. in L.C.A.**; **BCC Financing s.p.a.**; **AMCO - Asset Management Company spa** (cessionaria di Veneto Banca); **Flaminia SPV in liquidazione** (già cessionaria di Veneto Banca); **Gaia SPV s.r.l.** (cessionaria di BNL s.p.a.). Per completezza, si dà atto che la CR aggiornata del

<sup>71</sup> Preventivo OCC

<sup>72</sup> CR Banca Italia Simoni Monica del 13/03/2024 e del 13/06/2024

<sup>73</sup> CR Banca Italia Simoni Monica aggiornata del 11/05/2025

<sup>74</sup> CR Banca Italia Simoni Elena del 26/03/2024 e del 17/06/2024



11/05/2025 presenta le seguenti posizioni<sup>75</sup>: **AMCO - Asset Management Company spa** di euro 700.000,00 e di euro 500.000,00 garantito euro 156.169,00.

Dai certificati CAI della Banca d'Italia della sig.ra Simoni Monica del 26/06/2024<sup>76</sup> e della sig.ra Simoni Elena del 26/06/2024<sup>77</sup> risulta che le predette non siano censite nel relativo archivio.

Il CRIF della sig.ra Simoni Monica del 17/03/2024<sup>78</sup> evidenzia soltanto un verbale di pignoramento immobiliare n. 7541/5553 del 23/03/2015 registrato presso la Conservatoria di Treviso (su iniziativa di **Veneto Banca S.C.P.A** nei confronti delle ricorrenti, del fratello e della madre) e quattro annotamenti di restrizione dei beni degli stessi, stante l'aggiudicazione alle aste.

Il CRIF della sig.ra Simoni Elena del 10/03/2024<sup>79</sup> evidenzia solo una carta di credito, accordata da **Ing Bank N.V.** il 09/11/2018, avente scadenza il 30/06/2024, con un limite di utilizzo di euro 1.500,00, nonché un verbale di pignoramento immobiliare n. 7541/5553 del 23/03/2015 registrato presso la Conservatoria di Treviso (su iniziativa di **Veneto Banca S.C.P.A.** nei confronti delle ricorrenti, del fratello e della madre) e quattro annotamenti di restrizione dei beni degli stessi, stante l'aggiudicazione alle aste.

Da ultimo, si allega, altresì, un'ulteriore dichiarazione del 09/04/2025 in merito agli atti dispositivi, negativa nel quinquennio anteriore al presente ricorso<sup>80</sup>, fatta eccezione per le seguenti transazioni<sup>81</sup>:

-transazione del 06/11/2023 per il risarcimento danni con i sigg. [REDACTED] e [REDACTED], eredi del pilota del velivolo in cui perse la vita il padre, e con [REDACTED] [REDACTED] patrocinatore delle ricorrenti<sup>82</sup>;

-transazione con l'avv. [REDACTED] difensore delle ricorrenti, che promosse svariate iniziative legali (rif. rinuncia agli atti del 28/12/2020)<sup>83</sup>.

#### **4. L'attivo patrimoniale**

##### **IMMOBILI**

<sup>75</sup> CR Banca Italia Simoni Elena aggiornata del 11/05/2025

<sup>76</sup> CAI Simoni Monica del 26/06/2024

<sup>77</sup> CAI Simoni Elena del 26/06/2024

<sup>78</sup> Crif Simoni Monica del 17/03/2024

<sup>79</sup> Crif Simoni Elena del 13/03/2024

<sup>80</sup> Dichiarazione assenza atti dispositivi

<sup>81</sup> Dichiarazione assenza atti dispositivi

<sup>82</sup> Transazione del 06/11/2023

<sup>83</sup> Transazione del 03/03/2021



Come risulta dalle visure catastali per soggetto del 19/06/2025<sup>84</sup>, le ricorrenti sono oggi titolari solamente della quota indivisa di 8/81 ciascuna dell'immobile sito in Farra di Soligo (TV), in via S. Francesco n. 36 Piano T-1, così catastalmente censito:

Catasto fabbricati del Comune di Farra di Soligo

Sez. Urb. B, foglio 5,

-particella 746, sub 7, A/7, cl. 1, 10 vani, tot. 227 mq, tot. escluse aree scoperte 194 mq<sup>85</sup>; (a seguito della demolizione parziale del 22/07/2022 risultano soppresse le precedenti particelle 746 sub 1, 746 sub 2 – in precedenza l'immobile era costituito dal compendio censito alle particelle 746 sub 6, 746 sub 2 e 746 sub 1).

*(corrispondente al CT al foglio 14 particella 746).*

Detto immobile, in comproprietà indivisa con svariati parenti, in quanto pervenuto per successione dei sigg. [REDACTED] oltre che del sig. Simoni Valerio, padre delle ricorrenti, è oggetto di procedimento divisionale, istaurato presso il Tribunale di Treviso, su iniziativa del sig. [REDACTED], intestatario della quota di 27/81, con atto di citazione del 14/10/2024<sup>86</sup> - causa preceduta dalla mediazione obbligatoria che si chiudeva con esito negativo<sup>87</sup>. Detto giudizio, rubricato al n. R.G. 5147/2024, risulta, al momento, assegnato al Giudice Unico dott.ssa I. Morandin.

In precedenza, detto immobile veniva staggito da Veneto Banca S.C.P.A., ma, tuttavia, per un difetto di continuità nelle trascrizioni, era estinto limitatamente a detti beni (E.I. R.G. 146/2015).

Si dà atto che le quote delle ricorrenti risultano oggetto delle seguenti pregiudizievoli in favore dei sottoelencati creditori:

§ ipoteca giudiziale di **Veneto Banca S.C.P.A.** iscritta il 01/09/2010 ai nn. 32070/7220 per euro 515.521,96 (tot. iscrizione euro 550.000,00) – iscrizione nei confronti di entrambe le ricorrenti;

§ ipoteca giudiziale di **Unicredit Corporate Banking s.p.a.** iscritta il 10/09/2010 ai nn. 32626/7349 per euro 470.615,33 (tot. iscrizione euro 500.000,00) - iscrizione nei confronti della sig.ra Simoni Monica;

<sup>84</sup> Visure catastali per soggetto

<sup>85</sup> Visura storica per immobile

<sup>86</sup> Atto di citazione divisionale sig. [REDACTED] e certificato notarile ex art. 567 co. 2 c.p.c., comparsa di costituzione sig.ra [REDACTED]

<sup>87</sup> Mediazione



§ ipoteca giudiziale di **Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.** iscritta il 20/05/2011 ai nn. 17747/3715 per euro 661.428,17 (tot. iscrizione euro 700.000,00) - iscrizione nei confronti di entrambe le ricorrenti.

Con riferimento a detti beni, in data 30/05/2022 le ricorrenti, in uno alla madre ed al fratello, nonché ai comproprietari parenti, stipulavano un contratto preliminare di vendita al sig. [REDACTED] ricevendo la somma di euro 2.400,00 ciascuna a titolo di caparra, avendo dovuto addivenire alla stipula del rogito per la vendita delle quote entro il 15/09/2022 e ottenere il saldo della cessione di **euro 8.395,06** ciascuna<sup>88</sup>. Purtroppo, a causa delle pregiudizievoli iscritte sopra le suddette quote, non è potuto giungere alla vendita, con l'avvio delle iniziative legali di cui sopra da parte del sig. [REDACTED], comproprietario.

Va, tuttavia, dato atto che, interpellati sul punto, tutti i contitolari delle quote ed anche il promissario acquirente per il tramite dei rispettivi legali hanno confermato la propria disponibilità a concludere l'affare, tanto che, allo stato, nessuno ha risolto il contratto preliminare, e il sig. [REDACTED] non ha mai richiesto la restituzione delle caparre. Messo al corrente del prossimo deposito della presente domanda, questi ha dichiarato il 27/10/2025 di voler procedere con l'acquisto delle quote dando atto della volontà ad addivenire al rogito, una volta ottenuta l'auspicanda omologa. Sì facendo il ceto creditorio incasserebbe il saldo prezzo di vendita e il giudizio divisionale pendente verrà estinto.

Per completezza, si precisa che, laddove per qualche ragione non si dovesse inverare la cessione della quota di proprietà in ossequio al preliminare sottoscritto, la quota sarà comunque ceduta e il ricavato, detratte le spese, sarà devoluto al creditore ipotecario nella misura ottenuta dalla vendita.

Ai fini di una completa trattazione anche su base storica, si dà atto che, in precedenza, le sig.re Simoni erano, inoltre, proprietarie di due immobili siti in Pieve di Soligo (TV), in via Buonanabitacolo, anch'essi sottoposto a pignoramento immobiliare (E.I. R.G. n. 146/2015), su iniziativa di Veneto Banca S.C.P.A., e aggiudicato all'asta del 10/11/2020<sup>89</sup>. Parimenti, venivano ceduti i restanti beni di proprietà ubicati in Arzachena, mentre un immobile in Falcade era venduto prima dell'avvento della crisi.

#### BENI MOBILI REGISTRATI

<sup>88</sup> Preliminare di compravendita del 30/05/2022

<sup>89</sup> Decreto di trasferimento



Come da visure PRA del 07/08/2025<sup>90</sup>, le ricorrenti non hanno automezzi di proprietà in quanto entrambe usufruiscono di autovetture messe a disposizione dai relativi compagni in comodato gratuito (salvo eventuali costi che vengono sostenuti, per quanto con cerne la sig.ra Simoni Elena, dalla stessa).

Per completezza, si dà atto che, in precedenza, la sig.ra Simoni Elena era proprietaria di una Fiat 500, ceduta al compagno il 23/12/2020 per euro 9.500,00<sup>91</sup> - somma utilizzata interamente per il pagamento, a mezzo assegno circolare (di pari importo), del debito del creditore pignorante il mezzo (avv. B. Collerone). Quest'ultimo aveva altresì staggito con atto del 06/07/2020 l'autoveicolo della sig.ra Simoni Monica, all'epoca intestataria della Smart Fortwo<sup>92</sup>, che, una volta estinto il debito, è stata venduta ad un modico importo, stante l'età e il valore.

Si fa presente che, vista la necessità di recarsi al lavoro tutti i giorni percorrendo un tragitto importante (Conegliano-Montebelluna; Montebelluna-Conegliano), il compagno della sig.ra Simoni Elena ha messo a disposizione la autovettura alla stessa, che provvede al pagamento dei relativi costi (assicurazione e bollo, manutenzioni, cambio gomme), oltre che del carburante.

#### BENI MOBILI

Le sig.re Simoni non possiedono beni mobili dai quali poter ricavare un qualche realizzo in favore della massa dei creditori, come da dichiarazione sottoscritta il 09/04/2025 nella quale viene dato atto dell'assenza di beni di pregio da poter far confluire in procedura in favore dei creditori<sup>93</sup>.

#### CONTI CORRENTI

La sig.ra Simoni Monica è intestataria dei seguenti rapporti finanziari:

- conto corrente acceso presso Ing Bank N.V. n. 1837910, il cui saldo al 30/06/2024 è negativo<sup>94</sup> - trattasi, infatti, di conto corrente sottoposto a pignoramento;
- conto corrente acceso presso Revolut Bank n. 786252, aperto a maggio 2022, il cui saldo al 27/10/2025 è pari ad euro 601,43<sup>95</sup>;
- conto corrente acceso presso Wise Europe SA n. 9279, aperto a maggio 2022, con saldo finale al 27/10/2025, pari ad euro 1,43<sup>96</sup>.

---

<sup>90</sup> Ispezioni PRA

<sup>91</sup> Trasferimento di proprietà e contabile di pagamento

<sup>92</sup> Pignoramento di autoveicolo

<sup>93</sup> Dichiarazione assenza beni di pregio

<sup>94</sup> Estratto conto Ing Bank

<sup>95</sup> Estratto conto Revolut Bank

<sup>96</sup> Estratto conto Wise



La sig.ra Simoni Elena è intestataria dei seguenti rapporti finanziari:

- conto corrente acceso presso Prealpi San Biagio n. 0574, il cui saldo al 02/08/2021 è pari a zero<sup>97</sup>;
- conto corrente acceso presso Banca del Piemonte n. 0084 152, accesso nel marzo 2024, il cui saldo al 27/10/2025 è di euro 58,74<sup>98</sup>;
- conto corrente acceso presso Banco Posta, n. 1045126610 il cui saldo al 30/06/2025 è di euro 126,98<sup>99</sup>, bloccato per pignoramento;
- carta di credito Deutsche Bank n. 542532990, appoggiata sul conto corrente Banco Posta, il cui saldo al 29/02/2024 è pari a euro 0,00<sup>100</sup>, a cui non si è più avuto accesso a causa del pignoramento del conto corrente di Banca Posta;
- conto corrente acceso presso la banca Ing Bank N.V. n. 12685, il cui saldo al 30/09/2025 è pari ad euro 0,04<sup>101</sup>, oggetto di pignoramento (in precedenza vi era una carta di credito appoggiata al conto, bloccata in seguito ad un pignoramento del 2018);
- carta di credito accesa presso la banca Ing Bank N.V. n. 7260, il cui saldo/ totale di acquisti al 27/12/2018 è pari ad euro 109,94<sup>102</sup>;
- conto corrente acceso presso la Revolut Bank n. 01029, il cui saldo al 27/10/2025 è pari ad euro 546,91<sup>103</sup>.

Per mero scrupolo difensivo, si rappresenta che la ricorrente ha utilizzato per le proprie necessità il conto corrente intestato al compagno presso Ing Bank n. 1844077.

#### REDDITI

Come già esposto sopra la sig.ra Simoni Monica è inoccupata e vive, come detto, con il compagno che la sostiene, non avendo alcun reddito<sup>104</sup>.

La sig.ra Simoni Elena, dottore commercialista, presta la propria attività professionale in forma autonomia con un reddito che, pertanto, non è fisso, ma variabile (per l'anno in corso l'importo mensile lordo è finora stato di euro 4.000,00 lordi). Volendo fare riferimento all'ultimo triennio, come da dichiarazioni dei redditi PF2025<sup>105</sup>, PF 2024<sup>106</sup> e PF2023<sup>107</sup>, risulta che la predetta abbia percepito nell'anno d'imposta 2024 un reddito

<sup>97</sup> Estratto Conto Banca Prealpi San Biagio

<sup>98</sup> Estratto conto Banca del Piemonte

<sup>99</sup> Estratti conto Banco posta dal 11/02/2019 al 31/03/2024

<sup>100</sup> Lista movimenti carta di credito Deutsche Bank dal 24/09/2021 al 29/02/2024

<sup>101</sup> Estratti conto banca Ing Bank N.V. dal 01/01/2019 al 31/03/2024

<sup>102</sup> Estratto conto carta di credito banca Ing Bank N.V al 31/12/2018

<sup>103</sup> Estratti conto Revolut dal 28/11/2019 al 29/03/2024

<sup>104</sup> Dichiarazione sui redditi della sig.ra Simoni Monica

<sup>105</sup> PF 2025 Simoni Elena

<sup>106</sup> PF 2024 Simoni Elena

<sup>107</sup> PF 2023 Simoni Elena



lordo di euro 35.100,00, nell'anno d'imposta 2023 un reddito lordo di euro 32.760,00 e nell'anno d'imposta 2022 di euro 35.490,00 (da intendersi, per l'appunto, al lordo delle imposte e contributi, oltre che delle spese per la produzione del reddito), e, quindi, con una media annuale pari ad euro 34.450,00. Ne consegue un reddito netto di media di euro 26.554,33, pari ad euro 2.212,87 mensili.

Si producono, altresì, per completezza le dichiarazioni PF dal 2019 (esercizio imposta 2018) al 2022 (esercizio imposta 2021), CU 2023 e CU 2024<sup>108</sup>.

#### **5. Spese per sostentamento**

Quanto alle spese per il proprio mantenimento, stante quanto sopra esposto, va nuovamente rappresentato che la sig.ra Simoni Monica è interamente a carico del compagno, che provvede al sostentamento della stessa da quando la coppia ha iniziato a coabitare presso l'abitazione del predetto. Appare, quindi, superflua, ed inutile, la presentazione di un elenco spese familiari, atteso che la ricorrente è inoccupata e priva di redditi e di conseguenza non ha una comparazione utile da presentare all'On.le Tribunale (posto che nulla ha da offrire quale sopravanzo reddituale). Le somme che verranno messe a disposizione dal compagno sono, quindi, un assoluto vantaggio per i creditori, che, in assenza, nulla potrebbero ricavare.

Per quanto concerne, invece, la sig.ra Simoni Elena, che parimenti vive da tempo con il compagno, quest'ultima ha presentato l'elenco spese che si trascrive in appresso, tenuto conto della contribuzione che offre al predetto.

<b>Voce</b>	<b>Importo mensile</b>	<b>Importo annuale</b>
Spese condominiali comprensive di acqua e gas (al 50%)	82,50	990,00
Contributo manutenzione ordinaria casa (al 50%)	50,00	600,00
Spese alimenti: familiare e pranzi fuori casa 5/6 giorni a settimana (bar o schiscetta)	800,00	9.600,00
Spese mediche, odontoiatriche, oculistiche,	100,00	1.200,00

<sup>108</sup> PF dal 2019 al 2022 e Cu 2023 e 2024



ginecologiche (anche impreviste)		
Farmacia	50,00	600,00
Carburante	250,00	3.000,00
Assicurazioni auto	63,00	754,00
Altre assicurazioni	66,00	790,00
Contributo utenze (rifiuti, acqua) al 50%	37,50	450,00
Manutenzione auto, cambio gomme	85,00	1.020,00
Altri beni e servizi (abbigliamento, varie)	85,00	1.020,00
Animale domestico	85,00	1.020,00
Imprevisti	100,00	1.200,00
<b>Totale fabbisogno</b>	<b>1.875,00</b>	<b>(arroton. 22.500,00</b>
	<b>1.900,00)</b>	
<b>Affitto madre e fratello e di cui la ricorrente è intestataria del relativo contratto di locazione</b>	<b>800,00</b>	<b>9.600,00</b>

La superiore tabella rappresenta il fabbisogno mensile necessario alla ricorrente per il provvedere al proprio personale sostentamento, oltre che a contribuire alle spese familiari, ed è rispondente a risorse imprescindibili per poter condurre una vita dignitosa e per evitare di contrarre nuovo debito, apparendo, quindi, congruo anche da un raffronto con gli indici ISTAT per tipologia analoga a quella della ricorrente, se si considera che la spesa media di una coppia senza figli di età compresa fra 34 e 64 anni è di euro 3.139,15. Tale dato è, ovviamente, standard, in quanto va raffrontato alle esigenze della fattispecie concreta, in cui la ricorrente, per recarsi presso lo studio professionale in cui presta la propria opera intellettuale, percorre ogni giorno 80 km (Conegliano-Montebelluna), con conseguente esborso per il carburante e per i pasti fuori casa (siano essi rappresentati dal pranzo portato da casa oppure dalla necessità di recarsi al bar, anche per questioni relazionali e professionali). Si noti che, nonostante il regime



forfettario della ricorrente, il quale, non consentendo di detrarre costi per produrre il reddito se non in misura fissa, comporta comunque l'inevitabile esborso fisico dei costi, la sig.ra Simoni Elena nella superiore tabella non ha incluso i costi per i pedaggi autostradali, per i corsi professionali necessari per la formazione continua, per i pernotti e le trasferte, ecc.

Alle somme necessarie alla ricorrente per se stessa e la famiglia, occorre dar atto che, come risulta dalla documentazione a corredo della domanda, vanno aggiunti gli aiuti economici fino ad oggi prestati in favore della madre e del fratello, entrambi conviventi presso l'appartamento condotto in locazione di Conegliano, [REDACTED] ove la stessa ricorrente ha la residenza e ha abitato fino a poco tempo fa (prima di iniziare la coabitazione con il compagno). Data la pensione minima percepita dalla madre e lo stipendio del fratello, tra l'altro pignorato per lungo tempo, senza l'aiuto della ricorrente i predetti non riuscirebbero a far fronte alle esigenze di vita, tenuto conto dei costi dell'affitto, cui provvede la stessa ricorrente. Per completezza e onde dimostrare l'impegno profuso nel tentativo di essere d'aiuto a tutta la famiglia, in difficoltà per le comuni ragioni sopra esposte, si segnala che la sig.ra Simoni Elena ha, altresì, provveduto personalmente, non senza sforzo, al pagamento di svariate rate all'Erario per debiti del fratello.

#### SOMME DI TERZI

Al fine di risolvere definitivamente la situazione di crisi, che si trascina da lunghissimi anni, traendo origine dalle vicende imprenditoriali che hanno coinvolto le società di famiglia dopo la morte del padre (e di cui le ricorrenti rispondono senza aver esse stesse causato direttamente l'indebitamento), le sigg. Simoni Monica e Simoni Elena hanno oggi l'opportunità e il forte desiderio di poter ristrutturare il debito e tornare a vivere, avendo ricevuto la disponibilità di un aiuto concreto da parte dei rispettivi compagni, i quali, senza essere in alcun modo interventori, intendono mettere a disposizione delle rispettive compagne una ingente somma di denaro affinché sia corrisposta a tutti i creditori già entro tre mesi dell'omologa, in un'unica soluzione, onde dare massima soddisfazione all'intero ceto creditorio. Dette somme ammontano ad **euro 30.000,00** ciascuna e vengono offerte, come detto, grazie all'aiuto dei terzi, condizionatamente all'omologa della presente procedura e destinate alle classi dei creditori come da



segunte piano secondo le dichiarazioni allegate e corredate degli assegni circolari emessi dagli stessi<sup>109 110</sup>.

Volendo rappresentare all'On.le Tribunale la convenienza della proposta, occorre dare atto nuovamente del fatto che:

(i) la sig.ra Simoni Monica è inoccupata e priva di redditi e, pertanto, l'importo offerto dal compagno di euro 30.000,00 costituisce un'ingente maggiorazione (un di più assoluto) rispetto al patrimonio della stessa, costituito solo dalla quota di 8/81 di euro 8.395,06 dell'immobile di Farra di Soligo, essendo quindi ampiamente provato il beneficio per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria (che vedrebbe un attivo di soli euro 8.395,06);

(ii) la sig.ra Simoni Elena, fermo l'importo di euro 8.395,06 pari alla quota di 8/81 dell'immobile di Farra di Soligo, in una liquidazione controllata apporterebbe la differenza fra l'ammontare dei propri redditi annui di euro 26.554,37 (pari ad euro 2.212,86 mensili) e le spese per il sostentamento pari ad euro 22.500,00 annui (apri ad euro 1.900,00 mensili), per un importo di euro 11.262,96 (euro 312,86 mensile) nel triennio di durata della liquidazione controllata - importo significativamente inferiore rispetto alla somma che viene oggi messa a disposizione da parte del compagno. Si consideri, inoltre, che, stanti le ancor maggiori difficoltà della madre del fratello, posto che la predetta corrisponde essa stessa l'affitto mensile di euro 750/800,00 per l'abitazione ove ha residenza e di cui è, peraltro, intestataria del contratto di locazione, nulla ricaverebbero i creditori inserendo fra le spese mensili anche detto importo.

Appare evidente non solo lo sforzo massimo e l'ottica di assoluta collaborazione e buona fede delle ricorrenti nei confronti del ceto creditorio, volendo apportare ingenti risorse aggiuntive, ma altresì la concreta utilità, appunto, tutta aggiuntiva, che i creditori potranno ottenere dall'omologa del piano.

#### **6. Sintesi del piano e somme messe a disposizione dei creditori**

Ai fini di ottenere l'omologazione e quindi l'esdebitazione, onde dimostrare la buona fede, meritevolezza e disponibilità, le sig.re Simoni intendono sottoporre all'On.le Tribunale un piano la cui durata potrà essere molto celere coincidendo con la liquidazione della quota di 8/81 di Farra di Soligo, con la previsione di corrispondere ciascuna ai creditori l'importo di euro 30.000,00 dato dalla finanza di terzo e l'importo che si otterrà concretamente dalla cessione della quota di 8/81 dell'immobile di Farra di Soligo,

<sup>109</sup> Dichiarazione / offerta compagno sig.ra Simoni Monica

<sup>110</sup> Dichiarazione / offerta compagno sig.ra Simoni Elena



promesso in vendita per residui euro 8.395,06. Laddove l'importo effettivamente realizzato sia inferiore, i creditori riceveranno il relativo prezzo di cessione nella sua interezza.

Così facendo potrà essere destinata alla massa dei creditori una somma tale da consentire di soddisfare, non solo le spese in prededuzione nella loro interezza, ma altresì il pagamento in significativa misura percentuale dei crediti privilegiati e destinare, altresì, una discreta percentuale, tenuto conto dell'ammontare complessivo del debito, anche ai chirografari, stanti le disposizioni di devoluzione precisa delle somme da parte dei terzi offerenti.

Premesso che, stante l'art. 67, comma 3 C.C.I.I. tutti i creditori saranno assoggettati al concorso, diamo atto della suddivisione per classi dei creditori delle ricorrenti.

I creditori della sig.ra Simoni Monica sono:

- A. Prededucibili;
- B. Privilegiati ipotecari: Amco s.p.a.;
- C. Privilegiati diversi dagli ipotecari;
- D. Chirografari nativi;
- E. Chirografari degradati.

I creditori della sig.ra Simoni Elena sono:

- A. Prededucibili;
- B. Privilegiati ipotecari: Amco s.p.a.;
- C. Privilegiati diversi dagli ipotecari;
- D. Chirografari nativi;
- E. Chirografari degradati.

I creditori della sig.ra Simoni Monica saranno soddisfatti con le seguenti masse:

- A. Prededucibili: con finanza di terzo e realizzo vendita quota 8/81;
- B. Privilegiati ipotecari: con finanza di terzo e realizzo vendita quota 8/81;
- C. Privilegiati diversi dagli ipotecari: con finanza di terzo;
- D. Chirografari nativi: con finanza di terzo;
- E. Chirografari degradati: con finanza di terzo.

I creditori della sig.ra Simoni Elena saranno soddisfatti con le seguenti masse:

- A. Prededucibili: con finanza di terzo e realizzo vendita quota 8/81;
- B. Privilegiati ipotecari: con finanza di terzo e realizzo vendita quota 8/81;
- C. Privilegiati diversi dagli ipotecari: con finanza di terzo;
- D. Chirografari nativi: con finanza di terzo;



E. Chirografari degradati: con finanza di terzo.

#### SOMME PER I CREDITORI

##### A. Crediti prededucibili Simoni Monica

**Massa disponibile: euro 38.395,06**

*Spesa comune a tutte le masse*

Spese di procedura	Credito	Soddisfo	%
OCC	1.695,21	1.695,21	100%
Tassazione sentenza (50% con Simoni E.)	104,00	104,00	100%
Trascrizione RR.II.	450,00	450,00	100%
Spese postali, Falco, conto corrente, ecc.	50,00	50,00	100%
<b>Tot.</b>	<b>2.299,21</b>	<b>2.299,21</b>	<b>100%</b>

Il saldo del credito dell'OCC, al quale va riconosciuta la prededucazione, sarà soddisfatto integralmente con precedenza sugli altri crediti secondo il piano dei pagamenti, previa liquidazione dell'On.le Signor Giudice delegato.

Il costo dell'OCC e le spese generiche (tassazione sentenza, postali, ecc.) graveranno proporzionalmente sulle due masse, quella relativa alla finanza di terzo di euro 30.000,00 e quella afferente il realizzo immobiliare delle quote dell'abitazione di Farra di Soligo di euro 8.395,06, e quindi:

- per 78% sulla finanza di terzo = euro 1.442,38 (spese a carico massa finanza di terzo)
- per 22% sulla immobiliare = euro 856,83 (spese a carico massa immobiliare comprensive costo della trascrizione nei RR.II.).

Graverà sulla massa immobiliare, altresì, il costo delle cancellazioni delle ipoteche, da ripartirsi nella metà per ciascuna ricorrente, come meglio esposto di seguito.

##### A. Crediti prededucibili Simoni Elena

**Massa disponibile: euro 38.395,06**

*Spesa comune a tutte le masse*

Spese di procedura	Credito	Soddisfo	%
OCC	1.485,21	1.485,21	100%
Tassazione sentenza (50% con Simoni M.)	104,00	104,00	100%



Trascrizione RR.II.	450,00	450,00	100%
Spese postali, Fallco, conto corrente, ecc.	50,00	50,00	100%
<b>Tot.</b>	<b>2.089,21</b>	<b>2.089,21</b>	<b>100%</b>

Il saldo del credito dell'OCC, al quale va riconosciuta la prededuzione, sarà soddisfatto integralmente con precedenza sugli altri crediti secondo il piano dei pagamenti, previa liquidazione dell'On.le Signor Giudice delegato.

Il costo dell'OCC e le spese generiche (tassazione sentenza, postali, ecc.) graveranno proporzionalmente sulle due masse, quella relativa alla finanza di terzo di euro 30.000,00 e quella afferente il realizzo immobiliare delle quote dell'abitazione di Farra di Soligo di euro 8.395,06, e quindi:

- per 78% sulla finanza di terzo = euro 1.278,58 (spese a carico massa finanza di terzo)
- per 22% sulla immobiliare = euro 810,63 (spese a carico massa immobiliare comprensive costo della trascrizione nei RR.II.).

Graverà sulla massa immobiliare, altresì, il costo delle cancellazioni delle ipoteche, da ripartirsi nella metà per ciascuna ricorrente, come meglio esposto di seguito.

#### **B. Crediti privilegiati Simoni Monica**

##### **Massa disponibile da vendita immobiliare: euro 7.538,23**

Creditore Privilegiato	Credito	Soddisfo	%
<b>Privilegio ipotecario</b>			
Amco s.p.a.	181.512,71	7.538,23	4,15%
<b>Tot. (importo al lordo dei costi di cancellazione gravami)</b>	<b>181.512,71</b>	<b>7.538,23</b>	<b>4,15%</b>

Il creditore ipotecario sarà soddisfatto tramite il realizzo della quota del diritto di proprietà dei beni di Farra di Soligo, detratto il costo per la cancellazione delle ipoteche (indicato per la metà per i gravami comuni, Amco s.p.a. ex Veneto Banca e BNL, e in via esclusiva per quello non in comune di Unicredit ora Fino 2) così stimato in euro 6.063,00 con la precisazione che laddove detto importo fosse diverso sia in quanto maggiore sia in quanto minore, alla creditrice spetterà la somma netta residua di realizzo detratto tale costo.

Gli importi di cui alla superiore tabella sono, pertanto, indicati in quanto riferiti al prezzo di vendita di cui al citato preliminare con la conseguenza che, laddove la quota andasse venduta ad un prezzo diverso, sia esso maggiore o minore, il soddisfo effettivo della



creditrice ipotecaria andrà chiaramente ricalcolato. All'importo pari al realizzo andranno applicati gli interessi legali dal deposito del presente ricorso al pagamento e che saranno indicati nel piano dei pagamenti che sarà depositato dopo l'auspicanda omologa. In ogni caso si farà luogo al pagamento entro tre mesi dalla vendita delle quote.

**B. Crediti privilegiati Simoni Elena**

**Massa disponibile: euro 7.584,43**

Creditore Privilegiato	Credito	Soddisfo	%
<b>Privilegio ipotecario</b>			
Amco s.p.a.	181.512,71	7.584,43	4,18%
<b>Tot. (importo al lordo dei costi di cancellazione gravami)</b>	<b>181.512,71</b>	<b>7.584,43</b>	<b>4,18%</b>

Il creditore ipotecario sarà soddisfatto tramite il realizzo della quota del diritto di proprietà dei beni di Farra di Soligo, detratto il costo per la cancellazione delle ipoteche (indicato per la metà per i gravami comuni, Amco s.p.a. ex Veneto Banca e) così stimato in euro 3.219,00 con la precisazione che laddove detto importo fosse diverso sia in quanto maggiore sia in quanto minore, alla creditrice spetterà la somma netta residua di realizzo detratto tale costo.

Gli importi di cui alla superiore tabella sono, pertanto, indicati in quanto riferiti al prezzo di vendita di cui al citato preliminare con la conseguenza che, laddove la quota andasse venduta ad un prezzo diverso, sia esso maggiore o minore, il soddisfo effettivo della creditrice ipotecaria andrà chiaramente ricalcolato. All'importo pari al realizzo andranno applicati gli interessi legali dal deposito del presente ricorso al pagamento e che saranno indicati nel piano dei pagamenti che sarà depositato dopo l'auspicanda omologa. In ogni caso si farà luogo al pagamento entro tre mesi dalla vendita delle quote.

**C. Crediti privilegiati e chirografari Simoni Monica**

**Massa disponibile da terzi: euro 28.557,62**

Privilegiati	Credito	Soddisfo	%
<b>Ex art. 2751 bis n. 2 c.c.</b>			
Avv. Mognato Monica	34.385,88	6.877,18	20%
Dott.ssa Salvestrin Manuela	9.031,32	1.806,26	20%
<b>Tot.</b>	<b>43.417,20</b>	<b>8.683,44</b>	<b>20%</b>
<b>Ex art. 2752 c.c. gr. 20</b>			



Agenzia Entrate Riscossione	7.597,66	7.597,66	100%
Comune di Arzachena	768,00	768,00	100%
Comune di Pieve di Soligo	589,00	589,00	100%
Comune di Farra di Soligo	310,00	310,00	100%
<b>Tot.</b>	<b>9.264,66</b>	<b>9.264,66</b>	<b>100%</b>
<b>Chirografari nativi e degradati</b>			
Condominio Ai Giardini	12.457,66	32,16	0,258%
Condominio Villaggio Porto Cervo 2	29.951,10	77,32	0,258%
Melis Laura	8.939,39	23,08	0,258%
Stella Dario	3.184,03	8,22	0,258%
Agenzia Entrate Riscossione	3.653,40	9,43	0,258%
Luzzatti POP NPLS 2022 s.r.l.	2.545.737,70	6.572,32	0,258%
Gaia SPV s.r.l.	661.428,17	1.707,61	0,258%
B2 Kapital Investment s.r.l.	106.285,47	274,40	0,258%
Assicurazione Lloyd's	26.592,46	68,65	0,258%
Fino 2 Securitisation s.r.l.	504.551,92	1.302,60	0,258%
Simoni Maria Ines	7.569,90	19,54	0,258%
Simoni Renzo	10.188,43	26,30	0,258%
Bevacqua Panigai Luca	15.000,00*	38,73	0,258%
Amco s.p.a. degradato	173.974,48	449,15	0,258%
<b>Tot.</b>	<b>4.109.514,11</b>	<b>28.557,62</b>	<b>0,258%</b>

\* Importo da meglio precisare. Indicato nel massimo possibile. La eventuale differenza spetterà in favore di tutti i chirografari.

In base alle indicazioni dei terzi in merito alle somme destinate al pagamento dei creditori, saranno soddisfatti i crediti previdenziali e fiscali in via privilegiata (Agenzia Entrate Riscossione, Comune di Arzachena, Comune di Farra di Soligo e Comune di Pieve di Soligo) al 100%, nonché gli ulteriori creditori privilegiati (professionisti che hanno prestato la loro attività nel tempo) al 20%, mentre i creditori chirografari, nativi e degradati (Amco s.p.a.) saranno pagati con l'importo residuo della finanzia di terzo nella misura del 0,258% . Per quanto concerne le banche/cessionarie si è, infatti, tenuto conto che queste hanno già ottenuto dei realizzi non solo dal fallimento della società Metallurgica Alberto s.r.l., e, si ritiene, anche dalla Immobiliare A.M.A.E. s.r.l., ma altresì dalla vendita dei cespiti personali delle ricorrenti, della madre e del fratello, tutti ceduti. Il pagamento avverrà entro 3 mesi dall'omologa in unica soluzione.



**C. Crediti privilegiati e chirografari Simoni Elena**

**Massa disponibile da terzi: euro 28.721,42**

<b>Privilegiati</b>	<b>Credito</b>	<b>Soddisfo</b>	<b>%</b>
<b>Ex art. 2751 bis n. 2 c.c.</b>			
Avv. Mognato Monica	34.385,88	6.877,18	20%
Dott.ssa Salvestrin Manuela	9.031,32	1.806,26	20%
<b>Tot.</b>	<b>43.417,20</b>	<b>8.683,44</b>	<b>20%</b>
<b>Ex artt. 2753 e 2749 n. 1 c.c. gr. 1</b>			
Agenzia Entrate Riscossione	5.598,95	5.598,95	100%
<b>Ex artt. 2754 e 2749 n. 8 c.c. gr. 8</b>			
Agenzia Entrate Riscossione	143,26	143,26	100%
<b>Ex art. 2752 c.c. gr. 20</b>			
Agenzia Entrate Riscossione	645,20	645,20	100%
Comune di Arzachena	768,00	768,00	100%
Comune di Pieve di Soligo	589,00	589,0	100%
Comune di Farra di Soligo	310,00	310,00	100%
<b>Tot.</b>	<b>8.054,41</b>	<b>8.054,41</b>	<b>100%</b>
<b>Chirografari nativi e degradati</b>			
Condominio Ai Giardini	12.457,66	41,36	0,332%
Condominio Villaggio Porto Cervo 2	29.951,10	99,44	0,332%
Melis Laura	8.939,39	29,68	0,332%
Stella Dario	3.184,03	10,57	0,332%
Agenzia Entrate Riscossione	477,75	1,59	0,332%
Luzzatti POP NPLS 2022 s.r.l.	2.545.737,70	8.451,85	0,332%
Gaia SPV s.r.l.	661.428,17	2.195,94	0,332%
B2 Kapital Investment s.r.l.	106.285,47	352,87	0,332%
Assicurazione Lloyd's	26.592,46	265,92	0,332%
Simoni Maria Ines	7.569,90	24,38	0,332%
Simoni Renzo	10.188,43	33,83	0,332%
Bevacqua Panigai Luca	15.000,00*	49,80	0,332%
Amco s.p.a. degradato	173.928,28	577,44	0,332%
<b>Tot.</b>	<b>3.601.740,20</b>	<b>28.721,42</b>	<b>0,332%</b>



\* Importo da meglio precisare. Indicato nel massimo possibile. La eventuale differenza spetterà in favore di tutti i chirografari.

In base alle indicazioni dei terzi in merito alle somme destinate al pagamento dei creditori, saranno soddisfatti i crediti previdenziali e fiscali in via privilegiata (Agenzia Entrate Riscossione, Comune di Arzachena, Comune di Farra di Soligo e Comune di Piave di Soligo) al 100%, nonché gli ulteriori creditori privilegiati (professionisti che hanno prestato la loro attività nel tempo) al 20%, mentre i creditori chirografari, nativi e degradati (Amco s.p.a.) saranno pagati con l'importo residuo della finanza di terzo nella misura del 0,332%. Per quanto concerne le banche/cessionarie si è, infatti, tenuto conto che queste hanno già ottenuto dei realizzi non solo dal fallimento della società Metallurgica Alberto s.r.l., e, si ritiene, anche dalla Immobiliare A.M.A.E. s.r.l., ma altresì dalla vendita dei cespiti personali delle ricorrenti, della madre e del fratello, tutti ceduti. Il pagamento avverrà entro 3 mesi dall'omologa in unica soluzione.

\*

È evidente, dalla disamina di quanto sopra, che **la procedura di ristrutturazione del debito del consumatore ex art. 67 ss. CCII è nettamente migliorativa per il ceto creditorio rispetto alla mera liquidazione controllata**, poiché in un'ipotesi di liquidazione controllata il soddisfo sarebbe nettamente inferiore, come da raffronto di cui alle seguenti tabelle:

Tempi di durata della procedura:

Liquidazione controllata 3 anni

Accordo ex art. 67 CCII: incasso euro 30.000,00 all'omologa e durata fino alla vendita quote immobiliari

<b>Simoni Monica</b>	<b>Liquidazione controllata</b>	<b>Accordo ex art. 67 CCII</b>
Sopravanzo reddito	/	/
Quote immobiliari (stima)	8.395,06	8.395,06
Finanza di terzo	/	30.000,00
<b>Tot.</b>	<b>8.395,06</b>	<b>38.395,06</b>

<b>Simoni Elena</b>	<b>Liquidazione controllata</b>	<b>Accordo ex art. 67 CCII</b>
Sopravanzo reddito	/ stante la locazione per l'abitazione <i>[oppure tutt'al più 11.262,96]</i>	/



Quote immobiliari (stima)	8.395,06	8.395,06
Finanza di terzo	/	30.000,00
<b>Tot.</b>	<b>8.395,06</b> <b>[oppure 19.658,02]</b>	<b>38.395,06</b>

Il vantaggio per i creditori è all'evidenza ben maggiore rispetto ad una liquidazione. Va da sé, pertanto che l'ammissione alla richiesta procedura e la sua omologa, con conseguente esdebitazione delle ricorrenti, consentirebbe, alle predette, di poter finalmente ristrutturare il debito in via definitiva e, ai creditori, di ottenere la massima soddisfazione possibile.

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella propria Relazione, le ricorrenti rappresentano la possibilità di cedere alla massa creditoria tutto il proprio patrimonio immobiliare (quota di 8/81 dell'immobile di Farra di Soligo) e devoluzione della ulteriore somma di euro 30.000,00, con ciò dando concreta dimostrazione dello sforzo effettuato per la miglior soddisfazione del proprio ceto creditorio, in piena rispondenza allo spirito ed alla *ratio* sottesi alla disciplina sul sovraindebitamento.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, le sig.re Simoni Elena e Simoni Monica, come sopra rappresentate, difese e domiciliate,

#### CHIEDONO

**in via preliminare:**

**si chiede che l'On.le Signor Giudice designando disponga la sospensione e quindi il divieto di intraprendere / continuare le azioni esecutive sul patrimonio delle ricorrenti ex art. 70 comma 4 CCII.**

**nel merito ed in via principale:**

**previa la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 67 ss., e in particolare dell'art. 68, C.C.I.I., pronunci la declaratoria di apertura con decreto della procedura ex art. 70 C.C.I.I., disponendo, fra le altre, la comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori della proposta e del decreto, con assegnazione agli stessi del termine di cui all'art. 70, comma 3 C.C.I.I., nonché disponendo altresì che sia dato corso agli ulteriori incumbenti di cui all'art. 70 C.C.I.I. e, quindi, una volta verificata l'ammissibilità**



**giuridica e la fattibilità economica del piano, omologhi con sentenza il piano della  
ricorrente, emettendo tutti i provvedimenti conseguenti.**

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a  
richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

Si allegano i documenti di cui in narrativa.

*Dichiarazione di valore:* il sottoscritto procuratore, ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ.  
mod., dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del C.U. in misura pari  
ad euro 98,00.

Con osservanza.

Treviso, 28/10/2025

Avv. Chiara Pagotto



